



MINISTERO
DELL'INTERNO



Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Referendum popolari
Pubblicazione n. 4

Referendum popolari

**Istruzioni per le operazioni
degli uffici di sezione istituiti presso
l'Ufficio centrale e gli Uffici decentrati
per la circoscrizione Estero**

I N D I C E

<i>Premessa</i>	»	7
<i>Glossario</i>	»	10
<i>Principali adempimenti dell'ufficio di sezione presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero</i> ..	»	11
<i>Promemoria</i>	»	13
<i>Attenzione</i>	»	14

PARTE PRIMA L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Capitolo I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni	Pag.	17
§ 2. Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate.		
– Sanzioni per gli inadempienti	»	18
§ 3. Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione ..	»	18

Capitolo II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.	Pag.	19
§ 5. Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.	»	19
§ 6. Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione	»	19
§ 7. Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione	»	20

Capitolo III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. Nomina e funzioni del vicepresidente	Pag.	22
---	------	----

Capitolo IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi	Pag.	23
§ 10. Compiti degli scrutatori.	»	24
§ 11. Potestà consultiva degli scrutatori	»	24
§ 12. Potere di decisione degli scrutatori	»	24

Capitolo V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. Nomina del segretario dell'ufficio di sezione	Pag.	25
§ 14. Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione	»	25

Capitolo VI

I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI PRESENTI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM PRESSO LA SEZIONE

§ 15. Designazione dei rappresentanti presso la sezione.	<i>Pag.</i>	28
§ 16. Facoltà dei rappresentanti presso la sezione	»	28
§ 17. Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum presso la sezione	»	29
§ 18. Sanzioni per i rappresentanti presso la sezione	»	29

PARTE SECONDA

LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI DI SEZIONE

Capitolo VII

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 19. Presentazione del presidente all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero	<i>Pag.</i>	33
§ 20. Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di scrutinio	»	33
§ 21. Costituzione dell'ufficio di sezione	»	34
§ 22. Ammissione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum presso la sezione	»	35
§ 23. Persone che possono entrare nella sala della sezione elettorale.	»	35
§ 24. Ricognizione dell'arredamento della sala presso cui è costituito il seggio e del materiale occorrente per le operazioni della sezione, da parte del presidente dell'ufficio	»	36
§ 25. Custodia della sala nella quale è ubicato il seggio elettorale	»	37

Capitolo VIII

LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 26. Riscontri preliminari allo scrutinio	<i>Pag.</i>	38
§ 27. Verifica del numero degli elettori della sezione	»	38
§ 28. Accertamenti preliminari alle operazioni di scrutinio	»	39
§ 29. Termine per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio	»	43
§ 30. Ripartizione dei compiti tra i componenti del seggio per le operazioni di scrutinio.	»	43

Capitolo IX

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 31. Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio	<i>Pag.</i>	45
§ 32. Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì	»	45

Capitolo X

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 33. Ordine di scrutinio	<i>Pag.</i> 47
§ 34. Inizio dello scrutinio	» 47
§ 35. Spoglio e registrazione dei voti	» 47
§ 36. Casi di nullità - Schede bianche	» 48
§ 37. Voti contestati	» 49
§ 38. Operazioni di controllo dello spoglio	» 50
§ 39. Risultato dello scrutinio. - Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione	» 50
§ 40. Rispondenza numerica delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti attribuiti a ciascuna delle due risposte per ciascun referendum	» 51
§ 41. Invio dell'estratto del verbale delle operazioni della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio	» 51
§ 42. Formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione.	» 52
§ 43. Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede annullate senza procedere allo scrutinio ed i tagliandi dei certificati elettorali	» 52
§ 44. Eventuali proteste e reclami	» 53
§ 45. Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. - Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio	» 53

Capitolo XI

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 46. Persone incaricate di ritirare il materiale	<i>Pag.</i> 55
§ 47. Confezione del plico con il materiale da restituire	» 55

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PENALI

Capitolo XII

SANZIONI PENALI

§ 48. Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione	<i>Pag.</i> 59
§ 49. Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di scrutinio della sezione	» 59
§ 50. Chi può promuovere l'azione penale	» 59

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE	» 61
--	------

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RELATIVE
ALLE OPERAZIONI DEGLI UFFICI DI SEZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (<i>stralcio</i>)	Pag. 67
--	---------

NORME SUI REFERENDUM

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352. (*stralcio*)

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (<i>stralcio</i>).	Pag. 71
---	---------

NORME PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero	Pag. 77
---	---------

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.	» 88
---	------

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 17 gennaio 2026

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2025.	» 106
--	-------

NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(applicabili in quanto richiamate dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero")

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361. (*stralcio*)

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (<i>stralcio</i>)	Pag. 113
--	----------

ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI DEGLI UFFICI DI SEZIONE E DISPOSIZIONI
PER FACILITARE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO
IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 2025

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70. (*stralcio*)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione	Pag. 133
--	----------

DISPOSIZIONI URGENTI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DELL'ANNO 2026

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18. (*stralcio*)

Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento	Pag. 137
---	----------

SCHEDA DI VOTO PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 2026	Pag. 139
--	----------

MODELLO DI TRASMISSIONE DATI	Pag. 145
--	----------

P R E M E S S A

La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, e il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, come modificati dall’art. 7 del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, disciplinano requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero che votano nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48, terzo comma, della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli artt. 75 e 138 della Costituzione, introducendo nel nostro ordinamento la modalità del voto per corrispondenza per gli elettori residenti fuori del territorio nazionale.

Oltreché alla legge, al regolamento di esecuzione e alle norme sui referendum sopra indicati, bisognerà ovviamente fare riferimento al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

La legge articola la circoscrizione Estero in quattro “ripartizioni”: Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide (art. 6, comma 1, della legge n. 459/2001).

Nell’ambito del procedimento delineato dalla citata normativa è prevista l’istituzione dell’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero presso la Corte d’Appello di Roma, e degli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d’Appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli, entro tre giorni dalla data di convocazione dei comizi (art. 7 della legge n. 459/2001).

Presso i predetti uffici elettorali sono costituiti seggi per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all’estero che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia (e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza), con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori (art. 13 della legge n. 459/2001). Nell’elenco degli elettori all’estero sono compresi anche gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che hanno presentato apposita domanda per il voto per posta all’estero (art. 4-bis della legge n. 459/2001, come inserito dall’art. 2, comma 37, lettera a), della legge 6 maggio 2015, n. 52).

I seggi costituiti presso l'Ufficio centrale sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alla ripartizione America meridionale; a quelli costituiti presso l'Ufficio decentrato di Napoli spetta lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e territori afferenti alla ripartizione America settentrionale e centrale e alla ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide. Infine i seggi costituiti presso gli Uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alla ripartizione Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia, in base alla suddivisione da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia (art. 7, comma 1-quinquies, della legge n. 459/2001, aggiunto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 41/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 84/2022). Per il referendum del 22 e 23 marzo 2026, tale suddivisione è stata disposta con decreto ministeriale del 17 gennaio 2026.

Ciascun seggio elettorale è competente per i voti provenienti da un'unica ripartizione. L'assegnazione dei plichi contenenti schede è effettuata a cura dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero e dei singoli Uffici decentrati (art. 13, comma 1, della legge n. 459/2001).

Per agevolare i compiti cui sono chiamati i predetti uffici di sezione in occasione delle operazioni concernenti i referendum, sono state predisposte le unite istruzioni che potranno costituire un ausilio per tutti i componenti degli uffici medesimi.

La presente pubblicazione contiene anche tre parti introduttive recanti:

a) un "glossario" dei termini con i quali, nella normativa di riferimento (legge n. 459/2001 e D.P.R. n. 104/2003), viene disegnato il procedimento elettorale inerente al voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero;

b) una scheda riepilogativa dei principali adempimenti più ampiamente descritti nella successiva parte del volume;

c) importanti avvertenze per lo scrutinio.

Nel richiamare l'attenzione dei componenti dell'ufficio di sezione, e in particolare del presidente, in ordine al contenuto delle istruzioni, si formulano i seguenti suggerimenti volti a evitare errori od omissioni nella

compilazione dei verbali dell'ufficio di sezione, che possano influire sulla stessa regolarità delle operazioni:

a) ogni paragrafo dei verbali dev'essere compilato con la più scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e delle disposizioni normative che di queste costituiscono il fondamento;

b) i dati numerici da riportare nel verbale devono essere trascritti con la massima precisione ed esattezza, costituendo essi gli elementi che dovranno servire all'Ufficio centrale o all'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e all'Ufficio centrale per il referendum per le operazioni di loro competenza;

c) al momento della formazione dei plichi, gli atti e i relativi allegati da inoltrare all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero devono essere inseriti nelle corrispondenti buste di cui il seggio è dotato.

Le istruzioni contenute in questa pubblicazione sono state aggiornate alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18, il quale, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che: **“Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026, si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.”**

G L O S S A R I O

- a) **Plico**: sacco o pacco contenente le buste esterne;
- b) **Busta esterna**: busta grande destinata a contenere il tagliando elettorale e la busta piccola con la scheda;
- c) **Busta interna**: busta piccola o seconda busta;
- d) **Elettore**: cittadino italiano residente all'estero - o temporaneamente residente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche - avente diritto al voto inserito negli elenchi o liste elettorali;
- e) **Votante**: elettore che ha espresso il voto;
- f) **Avente diritto al voto**: elettore;
- g) **Elenco**: lista;
- h) **Opzione**: scelta dell'elettore per l'esercizio del diritto di voto in Italia;
- i) **Scrutinio**: spoglio (esame e conteggio delle espressioni di voto);
- l) **Vidimazione**: firma;
- m) **Sigillare**: chiudere in maniera stabile, incollare;
- n) **Nullità**: va riferita solo all'invalidità di schede o voti nella fase dello spoglio;
- o) **Annullamento**: va riferito solo alle schede invalidate nella fase preliminare alle operazioni di scrutinio;
- p) **Seggio elettorale**: sezione elettorale; ufficio elettorale di sezione.

**PRINCIPALI ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO DI SEZIONE
PRESSO L'UFFICIO CENTRALE E GLI UFFICI DECENTRATI
PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

I seggi elettorali, costituiti presso l'Ufficio centrale e gli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero, provvedono esclusivamente alle operazioni di accertamento dei votanti e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero.

COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

Presidente, segretario e 4 scrutatori (di cui 1 con funzioni di vicepresidente).

È necessaria - dall'inizio delle operazioni di apertura dei plichi e fino alla chiusura dello scrutinio - la contemporanea presenza di 3 membri, tra cui il presidente, il vicepresidente e il segretario.

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE (per sopravvenuto impedimento).

Prima della costituzione dell'ufficio, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Dopo l'insediamento, assume le funzioni il vicepresidente già scelto dal presidente.

SOSTITUZIONE DEGLI SCRUTATORI

Il presidente provvede chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti - aventi i requisiti di legge per la nomina a scrutatore - che non siano rappresentanti di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o di comitati promotori del referendum.

**RAPPRESENTANTI DI PARTITI E DI PROMOTORI DEL
REFERENDUM PRESSO I SEGGI**

Ciascun partito o gruppo politico presente in Parlamento e i promotori del referendum possono designare due rappresentanti (effettivo e supplente) presso i seggi elettorali, nominati tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale.

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO

a) Il presidente del seggio e il segretario devono presentarsi alla segreteria dell'Ufficio centrale o dell'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero per attendere agli adempimenti preliminari allo scrutinio;

b) Il presidente riceve, tra l'altro, i plichi con le buste contenenti le schede, la lista degli elettori residenti all'estero, la lista degli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza e l'elenco degli ammessi al voto dal Consolato.

c) Arrivo degli scrutatori e costituzione del seggio;

d) Compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, tra cui:

- 1) apertura delle buste esterne;
- 2) verifica che il numero riportato sul tagliando del certificato corrisponda a quello di un elettore assegnato al seggio;
- 3) inserimento delle buste interne nell'urna per ogni Consolato o Stato di competenza del seggio.

ORE 15 DEL LUNEDÌ, INIZIO SCRUTINIO

Inizio delle operazioni di scrutinio alle ore 15 del lunedì, contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale.

ULTIMAZIONE SCRUTINIO

Lo scrutinio deve essere ultimato entro e non oltre le ore 14 del giorno successivo al giorno di inizio dello scrutinio (articolo 73, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957).

PROMEMORIA

1) Le lettere iniziali nei numeri identificativi degli elettori sui tagliandi dei certificati indicano rispettivamente:

lettera I: elettore residente all'estero, inserito nell'elenco predisposto dal Ministero dell'interno (I come interno)

lettera T: elettore temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche, inserito nel medesimo elenco predisposto dal Ministero dell'interno (T come temporaneo)

lettera E: elettore ammesso al voto per attestazione consolare inserito nell'apposito elenco aggiunto (E come Estero).

2) Sull'elenco degli elettori del Ministero dell'interno possono esserci dei "salti" nella progressione dei numeri identificativi degli elettori stessi, dovuti a cancellazioni di cittadini che hanno perso all'ultimo momento il diritto di voto.

3) Per ogni Consolato o Stato di competenza del seggio dal quale provenga un numero di buste esterne pari o superiore a 20 si procede a scrutinio separato, con preventivo inserimento in urna separata delle relative buste interne, e successiva redazione di distinti verbali (Mod. 53/REF per il Consolato o Stato avente più elettori e Mod. 53/1/REF, 53/2/REF, ecc., per ciascun altro Consolato o Stato).

Se il numero di buste esterne per uno o più Stati o Consolati è inferiore a 20, vedasi paragrafo 28, II, delle presenti istruzioni.

4) Se al seggio viene consegnato un plico contenente schede votate da elettori della ripartizione assegnata al seggio, ma spedite da un Consolato di altra ripartizione (è il caso, ad esempio, delle isole caraibiche come le Antille Olandesi o dell'Isola di Anguilla che è territorio del Regno Unito), queste verranno inserite, per il necessario scrutinio congiunto, nella stessa urna della capitale dello Stato di nazionalità, (e quindi, negli esempi sopra riportati, nell'urna di Amsterdam e, rispettivamente, di Londra).

ATTENZIONE

ALLA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO PRIMA DI CONSEGNARE TUTTI I PLICHI E LE BUSTE AL DELEGATO DEL SINDACO, IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DOVRÀ COMPILARE IN OGNI SUA PARTE (OVVIAMENTE IN CONFORMITÀ ALLE RISULTANZE DEI VERBALI DEL SEGGIO) L'APPOSITO MODELLO DI TRASMISSIONE DATI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE: TALE MODELLO DOVRÀ ESSERE CONSEGNATO AL DELEGATO DEL SINDACO, CHE NE VERIFICHERÀ LA CORRETTA E COMPLETA COMPILAZIONE. OVE TALE MODELLO NON SIA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, IL PRESIDENTE, PRIMA DI ABBANDONARE LA SEDE, DOVRÀ ASSOLUTAMENTE PROVVEDERE AL RELATIVO COMPLETAMENTO.

IL MODELLO DI TRASMISSIONE DATI È RIPORTATO A PAG. 145 DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE.

L'ORIGINALE DEL MODELLO STESSO SARÀ CONSEGNATO AL PRESIDENTE DI OGNI SEGGIO DAL COMUNE COMPETENTE.

PARTE PRIMA

L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

CAPITOLO I

LA COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 1. — Composizione dell'ufficio di sezione e validità delle sue operazioni.

Presso l'Ufficio centrale e ciascuno degli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale, per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero (art. 13, comma 1, legge n. 459/2001) che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia – e che siano residenti in Paesi in cui sia possibile votare per corrispondenza – con il compito di provvedere alle operazioni di scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero.

Nell'elenco degli elettori all'estero sono compresi anche gli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche che hanno presentato apposita domanda per il voto all'estero (art. 4-bis della legge n. 459/2001, come inserito dall'art. 2, comma 37, lettera a), della legge n. 52/2015, modificato, dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 165/2017).

Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003, con provvedimento dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero – depositato per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia – vengono individuati gli uffici consolari o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio.

Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente, dal segretario e da quattro scrutatori di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001; art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352; art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003).

Per la validità delle operazioni dell'ufficio di sezione devono trovarsi sempre presenti almeno tre membri dell'ufficio stesso, tra i quali il presidente o il vicepresidente (art. 50 della legge n. 352/1970, art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957 ed art. 25 della legge n. 459/2001).

Tale disposizione va opportunamente coordinata con quelle relative allo scrutinio contenute nell'art. 14 della legge n. 459/2001.

In base a tali norme, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi consegnati al seggio dall'Ufficio centrale o dall'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e fino alla chiusura dello scrutinio, è necessaria la contemporanea presenza del presidente, del vicepresidente e del segretario, ai quali il menzionato art. 14 attribuisce specifiche competenze relative alle operazioni di scrutinio.

Nella dizione «operazioni» rientrano tutti gli adempimenti che vengono

compiuti dagli uffici di sezione dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 459/2001 e dell'art. 19, comma 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 104/2003, ai componenti del seggio compete il compenso relativo ai referendum popolari in corso di svolgimento (vedi articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, riportata in appendice alle presenti istruzioni).

§ 2. — Obbligatorietà delle funzioni per le persone designate. - Sanzioni per gli inadempienti.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del testo unico n. 361/1957, art. 25 della legge 459/2001, e art. 50 della legge n. 352/1970).

L'art. 108 del testo unico n. 361/1957 stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da euro 309 a euro 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanino dall'ufficio prima che si siano concluse le sue operazioni.

§ 3. — Qualifica di pubblico ufficiale attribuita ai componenti dell'ufficio di sezione.

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione compresi i rappresentanti di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum sono considerati pubblici ufficiali per ogni effetto di legge (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

Per i reati commessi in danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361/1957).

CAPITOLO II

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 4. — Nomina del presidente dell'ufficio di sezione ed eventuale sostituzione del medesimo.

Il presidente dell'ufficio di sezione è nominato dal presidente della Corte d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze o Napoli sulla base della richiesta formulata dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione in Italia (art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003). La nomina deve avvenire in tempo utile, in armonia con la tempistica delle fasi del procedimento elettorale per il voto all'estero.

Se la persona designata a presiedere un ufficio di sezione non sia in grado, per giustificati motivi, di assumere la carica, deve avvertire immediatamente il presidente della Corte d'appello e il sindaco del Comune competente.

In caso di improvviso impedimento del presidente, che non consenta la sua normale sostituzione da parte del presidente della Corte d'appello, assume la presidenza dell'ufficio di sezione il sindaco o un suo delegato (art. 35, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

Nei casi di assenza o di impedimento che sopraggiungano dopo l'insediamento del seggio, il presidente è sostituito dal vicepresidente, il quale viene scelto dallo stesso presidente (art. 13, comma 3, della legge 459/2001; art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361/1957).

§ 5. — Compiti del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente dell'ufficio di sezione compie tutte le operazioni coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario (art. 13, comma 3, della legge 459/2001).

Con riserva di illustrare in seguito più nel dettaglio le singole operazioni alle quali deve sovrintendere il presidente, si ritiene utile indicare subito i poteri che egli ha per esercitare le sue funzioni.

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell'ufficio di sezione.

Il presidente decide, udito in ogni caso il parere degli scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati, nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, n. 1) del testo unico n. 361/1957; art. 14, comma 5, della legge n. 459/2001).

La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo

su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di spoglio e di scrutinio è demandato all'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte suprema di Cassazione ai sensi degli articoli 23 e 40 della legge n. 352/1970.

Inoltre le decisioni del presidente dell'ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall'Ufficio centrale e dagli Uffici decentrati per la circoscrizione Estero nell'esercizio delle funzioni già attribuite all'Ufficio provinciale per il referendum (art. 21, terzo comma, della legge n. 352/1970 e art. 21 del D.P.R. n. 104/2003).

§ 7. — Poteri di polizia spettanti al presidente dell'ufficio di sezione.

Al presidente sono attribuiti i poteri di polizia dell'adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala ove è costituito il seggio elettorale senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nei predetti locali o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria (1) possono entrare nella sala e farsi assistere dalla Forza pubblica anche senza richiesta del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361/1957).

Gli ufficiali giudiziari possono accedere nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361/1957).

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando

(1) — L'art. 57 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, è così formulato:

«Art. 57. — Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria — 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità:

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità:

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55».

tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella sala ove si svolgono le operazioni anche prima che comincino le operazioni stesse (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

CAPITOLO III

IL VICEPRESIDENTE DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 8. – Nomina e funzioni del vicepresidente.

Il presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dallo scrutatore al quale ha affidato le funzioni di vicepresidente, oltre che dal segretario (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Le funzioni di vicepresidente vengono assunte, a scelta del presidente, da uno degli scrutatori che compongono l'ufficio elettorale (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001; art. 50 della legge n. 352/1970, e art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003).

Il vicepresidente fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento (art. 40, secondo comma, del testo unico n. 361/1957). Durante lo scrutinio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste interne contenenti le schede che recano l'espressione del voto; dopo aver aperto ogni busta, il vice presidente imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio.

Il presidente e il vicepresidente devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni del seggio insieme al segretario, allorché iniziano le operazioni di apertura dei plichi e fino alla conclusione dello scrutinio (art. 14, comma 3, della legge n. 459/2001).

CAPITOLO IV

GLI SCRUTATORI

§ 9. — Nomina degli scrutatori ed eventuale sostituzione dei medesimi.

Gli scrutatori sono nominati dalle Commissioni elettorali comunali di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli in un'apposita riunione successiva rispetto a quella già svolta nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno precedenti quello della votazione per la nomina degli scrutatori destinati ai seggi da costituire per il voto in Italia.

Al relativo adempimento le suddette Commissioni elettorali sono tenute a provvedere "in tempo utile", sulla base della richiesta che sarà formulata, entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione in Italia, dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 19, comma 3, del D.P.R.n. 104/2003).

Al fine di assicurare la tempestività della nomina degli scrutatori e la conseguente notifica dei medesimi provvedimenti agli interessati, in considerazione della serrata tempistica cui è improntato il procedimento elettorale per il voto all'estero, si ravvisa l'opportunità che la convocazione della riunione venga fissata alla prima data utile in armonia con quella della relativa richiesta, possibilmente il 14° giorno antecedente quello della votazione in Italia.

Come già sopra anticipato, quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione ovvero ne sia mancata la nomina, il presidente del seggio provvede alla loro sostituzione, chiamando alternativamente il più anziano e il più giovane tra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere, che non siano rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del referendum presso la sezione e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del testo unico n. 361/1957 (art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto).

Nel silenzio della legge, tenuto conto della continuità e della stretta connessione delle operazioni inerenti la fase dello scrutinio, si deve ritenere che la composizione dell'ufficio di sezione debba restare invariata rispetto a quella dell'inizio delle operazioni, anche se successivamente alla costituzione del seggio si siano presentate le persone che erano state designate alla carica di presidente o di scrutatore e che sono state sostituite perché assenti.

Se peraltro nel corso delle operazioni manchino, per sopravvenuto impedimento, alcuni di coloro che abbiano svolto le funzioni di presidente o di scrutatore per l'assenza dei designati, e se invece siano presenti questi ultimi, può ammettersi che essi assumano l'ufficio senza dover procedere a surrogazioni con persone diverse.

Eventualmente, se neppure costoro si trovino presenti, il presidente o in sua assenza il vicepresidente provvederà a sostituire gli scrutatori assenti con le modalità sopra illustrate.

§ 10. — Compiti degli scrutatori.

Gli scrutatori compiono gli atti che saranno illustrati in seguito; essi devono provvedere anche a recapitare i plichi contenenti gli atti relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio della sezione.

§ 11. — Potestà consultiva degli scrutatori.

Gli scrutatori danno parere al presidente dell'ufficio di sezione nei casi indicati dalla legge oppure a sua richiesta.

Il parere degli scrutatori deve essere sentito obbligatoriamente quando si tratti di decidere sui reclami, anche orali, quando sia necessario risolvere difficoltà e incidenti sollevati intorno alle operazioni della sezione, quando si tratti di decidere sulla nullità dei voti e sull'assegnazione dei voti contestati (art. 66, primo comma, e art. 71, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

§ 12. — Potere di decisione degli scrutatori.

Gli scrutatori, nelle operazioni dell'ufficio di sezione, non hanno, di regola, potere di decisione; tuttavia, in materia di polizia della sala ove si svolgono le operazioni elettorali, quando tre scrutatori facciano richiesta che la Forza pubblica entri e resti nella sala stessa anche prima che comincino le operazioni, il presidente ha l'obbligo di aderire a tale richiesta (art. 44, quinto comma, del testo unico n. 361/1957).

CAPITOLO V

IL SEGRETARIO DELL'UFFICIO DI SEZIONE

§ 13. — Nomina e funzioni del segretario dell'ufficio di sezione.

Le funzioni di segretario vengono assunte da un elettore in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado scelto dal presidente prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Il segretario coadiuva il presidente in tutte le operazioni del seggio.

In particolare egli enuncia a voce alta i voti espressi e ne prende nota nelle relative tabelle di scrutinio, registrandoli insieme con gli scrutatori; pone le schede scrutinate entro l'apposita scatola; provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione del plico con il verbale stesso o con le liste della votazione.

§ 14. — Verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

Le operazioni che si svolgono presso gli uffici di sezione costituiscono la base di tutto il procedimento per il voto della circoscrizione Estero; pertanto è assolutamente necessario che di tali operazioni venga effettuata una fedele e precisa verbalizzazione.

Per tali delicati adempimenti è stata predisposta un'apposita modulistica (modello n. 53/REF, e, ove se ne presenti la necessità secondo quanto appresso specificato, modello n. 53/.../REF ecc.) che agevolerà il lavoro dei presidenti e dei segretari dei seggi.

In proposito, giova premettere che a ogni seggio possono essere attribuite solo le buste contenenti schede votate da elettori di un'unica ripartizione elettorale estera [art. 14, comma 3, lett. b), della legge 459/2001 e art. 19, comma 2, secondo periodo, del D.P.R. n.104/2003]. Inoltre, il citato art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003 prevede che il presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione estero individui previamente gli uffici consolari o Stati di accreditamento secondario in relazione ai quali ciascun seggio è competente per lo scrutinio.

È possibile che a un unico seggio vengano assegnati plichi provenienti da più uffici consolari, anche di diversi Stati, inclusi gli Stati di accreditamento secondario: si definiscono Stati di accreditamento secondario quegli Stati in cui non è presente alcun Consolato italiano, ma i nostri connazionali vengono "gestiti" sotto il profilo amministrativo dal Consolato ubicato in uno Stato vicino.

VERIFICANDOSI TALE IPOTESI DI ASSEGNAZIONE DI PLICHI PROVENIENTI DA PIÙ UFFICI CONSOLARI O STATI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO, IL SEGGIO PROCEDERÀ A OPERAZIONI DI SPOGLIO SEPARATE E ALLA REDAZIONE DI DISTINTI VERBALI CON RIFERIMENTO A CIASCUNO DEGLI UFFICI CONSOLARI O STATI DI ACCREDITAMENTO SECONDARIO DI ASSEGNAZIONE (MODELLO N. 53/REF, MODELLO N. 53/.../REF, ECC.).

Il modello n. 53/REF, insieme al corrispondente estratto [Mod. n. 54/REF], deve essere utilizzato per il Consolato o Stato di accreditamento secondario che ha il maggior numero di elettori, il quale dev'essere scrutinato per primo; per ciascuno degli altri Consolati o Stati va utilizzato il modello n. 53/.../REF che sarà numerato in ordine progressivo a cura del presidente o del segretario del seggio, a seconda del corrispondente numero di operazioni di spoglio separate (ad esempio, se il seggio scruta, oltre al Consolato o Stato con il maggior numero di elettori, le schede provenienti da altri tre Consolati o Stati, dovranno essere utilizzati tre esemplari del suddetto modello n. 53/.../REF che assumeranno, rispettivamente, la numerazione 53/1/REF, 53/2/REF, 53/3/REF).

Può anche verificarsi l'ipotesi, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. n.104/2003, che a un seggio venga assegnata solo una parte degli elettori di un Consolato (ipotesi che si verifica ordinariamente per i Consolati aventi più di tremila elettori).

Nei modelli anzidetti, **che devono essere compilati in doppio esemplare**, è stato tracciato, in appositi paragrafi, lo svolgimento normale delle diverse operazioni dell'ufficio di sezione, dall'insediamento del seggio sino allo scioglimento dell'adunanza, e sono stati previsti casi speciali che la legge contempla e che possono verificarsi durante lo scrutinio.

Nel compilare il verbale è necessario curare l'esattezza e la completezza dei vari dati, con particolare riguardo a quelli relativi al risultato dello scrutinio, la perfetta rispondenza delle indicazioni numeriche tra i diversi paragrafi e tra i due esemplari del verbale, nonché tra questo e il relativo estratto (modello n. 54 /REF).

Nel verbale dovrà prendersi nota dettagliata di tutte le proteste e dei reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Ovviamente anche nel caso di operazioni di spoglio separate, oltre ai verbali, dovranno essere compilati esemplari corrispondenti e distinti dei relativi estratti in unico esemplare [Modello n. 54/REF (corrispondente al verbale n. 53/REF) e, per ciascuno degli altri Consolati o Stati modello n. 54/.../REF che dovrà seguire, sempre a cura del presidente o del segretario del seggio, la stessa numerazione progressiva dei verbali cui si riferisce. Quindi, facendo riferimento all'esempio

sopra riportato per i verbali, si avranno tre esemplari del modello n. 54/.../REF che assumeranno rispettivamente, la numerazione 54/1/REF, 54/2/REF e 54/3/REF].

Della regolare compilazione del verbale — che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione presenti, nonché il bollo della sezione — e della raccolta degli atti e documenti da allegare al verbale stesso, hanno la piena responsabilità il presidente e il segretario del seggio, i quali, in caso di inadempienza, possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall'art. 104 del testo unico n. 361/1957.

CAPITOLO VI
I RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
PRESENTI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI
DEL REFERENDUM PRESSO LA SEZIONE

§ 15. — Designazione dei rappresentanti presso la sezione.

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e dei promotori del referendum hanno facoltà di designare due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, presso l'ufficio di ciascuna sezione (art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003).

I rappresentanti designati presso i predetti seggi devono essere elettori della circoscrizione Estero o elettori del territorio nazionale (art. 13, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104).

Le designazioni devono essere presentate, entro le ore 12 del giorno che precede l'inizio dello scrutinio, alla Cancelleria della Corte d'Appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La stessa Cancelleria cura la trasmissione degli atti di designazione all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, che li trasmetterà, a sua volta, ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio nonché agli Uffici decentrati per la trasmissione ai presidenti dei seggi costituiti presso tali ultimi uffici (art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003).

Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico o da parte dei promotori del referendum (art. 13, comma 3, del D.P.R. n.104/2003).

§ 16. — Facoltà dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso i predetti seggi:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio di sezione, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361/1957);

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni (art. 26, primo comma, del testo unico n. 361/1957);

c) possono apporre la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti dello scrutinio (artt. 67, 72, terzo comma, 73, terzo comma, 74, primo comma,

e 75, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del partito o del gruppo politico che rappresentano e, per ciascun comitato promotore del referendum, un bracciale o distintivo che rechi la denominazione del comitato medesimo.

I presidenti di seggio vorranno fare in modo che — **compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni** — i rappresentanti possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.

§ 17. — Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, come accennato nel paragrafo 3, durante l'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361/1957).

§ 18. — Sanzioni per i rappresentanti presso la sezione.

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall'aula i rappresentanti che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni (art. 26, secondo comma, del testo unico n. 361/1957).

I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.032 a euro 2.065 (art. 104, sesto comma, del testo unico n. 361/1957).

PARTE SECONDA

LE OPERAZIONI DEGLI
UFFICI DI SEZIONE

CAPITOLO VII

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 19. — Presentazione del presidente all'Ufficio centrale o all'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero.

È necessario che il presidente e il segretario del seggio si rechino tempestivamente presso l'Ufficio centrale o l'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, presentandosi all'ufficio di segreteria nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione, rispettivamente, della Corte d'Appello e del Comune competenti, per attendere con tempestività agli adempimenti di cui ai paragrafi seguenti.

§ 20. — Consegna, al presidente dell'ufficio di sezione, degli oggetti e degli atti occorrenti per le operazioni di scrutinio.

I. — Il presidente del seggio riceve in consegna, nei locali dell'ufficio della sezione, dal presidente dell'Ufficio centrale o dell'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero o da un suo delegato, gli oggetti e le carte, tra i quali si segnalano in particolare:

1) gli atti relativi alle designazioni presso la sezione dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento che siano state presentate entro le ore dodici del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla cancelleria della Corte d'Appello di Roma;

2) una copia autenticata dal presidente dell'Ufficio centrale o dal presidente dell'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero dell'elenco degli elettori (comprensivo anche degli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza), degli uffici consolari e degli Stati di accreditamento secondario assegnati al seggio: tale elenco è predisposto dal Ministero dell'interno;

3) copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dall'ufficio consolare inviato dal Consolato stesso;

4) i plichi con le buste contenenti schede con l'espressione di voto degli elettori, recanti l'indicazione dello Stato e del Consolato di provenienza;

5) una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione, o Stato di accreditamento secondario e, per ciascun plico, del numero di buste contenenti schede consegnate al seggio.

Il presidente del seggio riceverà alla medesima ora da parte del Comune competente e quindi da parte del sindaco o di un suo delegato:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;

2) l'estratto del verbale della deliberazione relativa alla nomina degli scrutatori;

3) un'urna nella quale dovranno essere inserite le buste recanti le schede votate, in ragione di una per ogni Consolato o Stato di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente (Stato di accreditamento secondario), più un numero sufficiente di urne di scorta;

4) le scatole (per ogni Consolato o Stato di accreditamento secondario) destinate a contenere le schede scrutinate;

5) il pacco (Bustone/REF/Estero) contenente le pubblicazioni, gli stampati e il restante materiale necessario per le operazioni di scrutinio.

Della consegna del predetto materiale dovrà redigersi un apposito verbale in due esemplari (mod. n. 51/REF); uno sarà trattenuto dal presidente, mentre l'altro sarà consegnato al segretario dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

§ 21. — Costituzione dell'ufficio di sezione.

Successivamente, il presidente costituisce l'ufficio di sezione chiamando a farne parte, in base all'estratto del verbale indicato nell'art. 19, comma 6, del D.P.R. n.104/2003, gli scrutatori, previo accertamento della loro identità personale, nonché il segretario da lui scelto precedentemente.

Il presidente sceglie quindi lo scrutatore al quale affidare le funzioni di vicepresidente (art. 13, comma 3, della legge n. 459/2001).

Se gli scrutatori non siano presenti o se la loro nomina non sia avvenuta, il presidente, a norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, li sostituisce nel modo indicato nel paragrafo 9.

L'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, stabilisce che, per la validità delle operazioni del seggio, è sufficiente che si trovino sempre presenti almeno tre membri, tra cui il presidente o il vicepresidente.

Tale disposizione, come già evidenziato al paragrafo 1 del capitolo 1, va opportunamente coordinata con quella contenuta nell'art. 14 della legge n. 459/2001 che attribuisce specifiche competenze al presidente, al vicepresidente e al segretario dal momento dell'apertura dei plichi assegnati dall'Ufficio centrale o dall'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e fino alla conclusione dello scrutinio.

Pertanto, per la validità delle predette operazioni è necessaria sempre la presenza, oltre che del presidente, degli altri due componenti incaricati di svolgere le funzioni di vicepresidente e di segretario.

Alla luce di quanto esposto, in caso di assenza di alcuni degli scrutatori e nell'impossibilità da parte del presidente di procedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del testo unico anzidetto, poiché non sono presenti elettori in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, l'ufficio di sezione

dovrà essere costituito e iniziare le sue operazioni quando sono presenti, oltre al presidente, almeno due componenti in grado di svolgere le citate funzioni di vicepresidente e di segretario.

Il presidente dovrà procedere, appena possibile, a integrare l'ufficio di sezione ammettendo gli scrutatori qualora si presentino prima di essere stati sostituiti o sostituendoli con le modalità del predetto art. 41.

§ 22. — Ammissione dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione.

Il presidente chiama ad assistere alle operazioni dell'ufficio i rappresentanti di ognuno dei partiti o dei gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione sulla base delle designazioni consegnategli dall'Ufficio centrale o dall'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero (paragrafo 20).

Il presidente si accerta della loro identità e della regolarità della designazione che dev'essere stata effettuata a norma dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003, disponendo, qualora non ricorrano le condizioni indicate nei citati articoli di legge, la non ammissione delle persone designate ad assistere alle operazioni dell'ufficio di sezione.

Poiché la presenza dei rappresentanti non è necessaria per la validità delle operazioni, si ritiene che essi possano presentarsi anche dopo che l'ufficio di sezione si sia costituito o durante le operazioni stesse, purché comunque la designazione sia stata precedentemente fatta con le modalità e nei termini di cui al predetto articolo 13: in tal caso dovrà farsene menzione nel verbale.

§ 23. — Persone che possono entrare nella sala della sezione elettorale.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere, oltre ai rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum di cui al precedente paragrafo, anche gli elettori della sezione.

Durante le operazioni da compiere subito dopo la costituzione del seggio e durante quelle di scrutinio possono entrare nella sala, anche senza richiesta del presidente, altresì:

1) gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli agenti della Forza pubblica che li assistono, quando si rechino nella sala in caso di tumulti o disordini (art. 44, terzo comma, del testo unico n. 361/1957);

2) gli ufficiali giudiziari, quando si rechino nella sala per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361/1957);

3) tutte quelle persone, infine, che debbano svolgere incarichi previsti

dalla legge o dalle istruzioni ministeriali.

§ 24. — Ricognizione dell'arredamento della sala presso cui è costituito il seggio e del materiale occorrente per le operazioni della sezione, da parte del presidente dell'ufficio.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di sezione, il presidente del seggio deve compiere un'accurata ricognizione dell'arredamento della sala nella quale è stato allestito il seggio, per poter far eliminare eventuali deficienze che dovesse riscontrare.

In particolare egli dovrà accertare:

a) Tavolo dell'ufficio di sezione.

Il tavolo dell'ufficio di sezione deve essere collocato in modo che i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori dei referendum presso la sezione possano girarvi intorno per assistere allo scrutinio;

b) Urna nella quale dovranno essere inserite, prima dello scrutinio, le buste recanti le schede votate.

Le urne assegnate sono in ragione di una per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato al seggio. Infatti, nel caso in cui al seggio venissero consegnati plichi provenienti da più Consolati o Stati di accreditamento secondario, lo stesso sarà dotato di un corrispondente numero di urne per consentire l'inserimento delle buste recanti le schede votate, in maniera distinta per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario. Qualora l'urna non sia sufficiente a contenere tutte le buste contenenti schede provenienti dal medesimo Consolato o Stato di accreditamento secondario, dovrà essere utilizzata un'urna, o più urne, di scorta. Le urne devono essere collocate sul tavolo in maniera da essere sempre visibili a tutti (art. 42, quarto comma, del testo unico n. 361/1957) e, nel caso in cui al seggio siano assegnati plichi provenienti da più Consolati o Stati di accreditamento secondario, le urne devono recare dei cartelli indicatori del Consolato o Stato a cui si riferiscono. Sarà opportuno che il presidente accerti preventivamente il regolare funzionamento delle urne e che il Comune abbia fornito quanto occorra per la loro sigillatura e chiusura.

c) Scatole nelle quali conservare le schede scrutinate (per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario).

Ogni scatola, deve recare una scritta, a grandi lettere, che indichi la denominazione dell'ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario.

d) Disposizione delle scatole della sezione.

Le scatole (che potrebbero anche avere lo stesso formato delle urne) saranno disposte, ove possibile, sul tavolo o, comunque, nel modo ritenuto più opportuno dal presidente per assicurare il regolare svolgimento delle operazioni

di scrutinio e in maniera da essere sempre visibili a tutti.

e) Contenitore sigillato contenente il timbro della sezione

A ogni ufficio di sezione viene assegnato un timbro recante un determinato numero. Tale timbro è contenuto in un plico sigillato consegnato al presidente prima della costituzione del seggio, insieme con l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori e con gli stampati e il materiale occorrente per le operazioni. Al momento della ricognizione dell'arredamento del seggio e del materiale assegnato al seggio per le operazioni elettorali, il presidente fa constatare ai componenti del seggio l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e fa prendere nota, nel verbale, del numero che reca il bollo stesso (art. 45, quarto comma, del testo unico n. 361/1957). Un fac-simile del bollo della sezione è riportato nella tabella D allegata al testo unico n. 361/1957. Il bollo viene usato sia per timbrare i verbali e gli atti del seggio, nell'apposito spazio, sia per le sigillature dell'urna.

Il bollo della sezione viene altresì impresso sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio, appena aperta la busta che la contiene.

f) Materiale occorrente per le operazioni di scrutinio.

Il seggio deve essere dotato di tutto il materiale (oggetti e carta) occorrente per le operazioni di scrutinio indicate nel relativo verbale (Mod. n 51/REF) nonché dell'altro materiale (carta adesiva, ecc.) occorrente per le attività del seggio medesimo.

g) Illuminazione della sala destinata a ufficio di sezione.

Il presidente dovrà controllare i mezzi di illuminazione normale e sussidiaria che sono stati disposti nella sala presso cui è costituito il seggio elettorale. Le operazioni di scrutinio infatti inizieranno alle ore 15 e si protrarranno quindi nelle ore successive; pertanto è necessario che la sala della sezione sia sufficientemente illuminata. Di tale accertamento e dei provvedimenti adottati per eliminare eventuali deficienze dovrà essere presa nota nell'apposito paragrafo del verbale.

§ 25. — Custodia della sala nella quale è ubicato il seggio elettorale.

Il presidente, dopo che ha ricevuto in consegna gli oggetti e le carte occorrenti per la votazione, diviene responsabile della loro conservazione e custodia.

Egli deve, perciò, disporre un'opportuna vigilanza sulla sala destinata alla votazione per mezzo degli agenti della Forza pubblica.

Qualora le sezioni costituite per lo scrutinio dei voti della circoscrizione Estero siano ubicate nello stesso edificio, i presidenti dei diversi uffici di sezione potranno disporre un servizio di vigilanza collettivo.

CAPITOLO VIII
LE OPERAZIONI DI RISCONTRO DA COMPIERE
PRIMA DELLO SCRUTINIO

§ 26. — Riscontri preliminari allo scrutinio.

Una volta costituito il seggio elettorale e prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario, compie una serie di attività e di riscontri preliminari allo scrutinio stesso seguendo in maniera rigorosa l'ordine indicato nell'art. 14, comma 3, lett. a), b) e c), della legge n. 459/2001 e secondo le ulteriori prescrizioni contenute nell'art. 19, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del D.P.R. n.104/2003.

§ 27. — Verifica del numero degli elettori della sezione.

Per quanto concerne gli uffici di sezione della circoscrizione Estero giova ricordare che:

a) i seggi elettorali vengono costituiti per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori della medesima ripartizione (tale limite potrebbe essere considerato tendenziale dal presidente dell'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, anche in considerazione del numero variabile di ammessi al voto dal Consolato all'ultimo momento);

b) ove un ufficio consolare abbia più di tremila elettori, questi saranno ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per una porzione di voti. In tal caso, a ogni singolo seggio sarà assegnata una quota di elettori non inferiore a cento, al fine di evitare la riconoscibilità del voto (art. 19, comma 2, terzo periodo, del D.P.R. n. 104/2003) prevenendo, in tal modo, il rischio di dover immettere le schede stesse in un'altra urna, ai sensi dell'art. 19, comma 10, dell'anzidetto D.P.R.;

c) a un seggio possono essere assegnati elettori provenienti da più uffici consolari o da più Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente;

d) a una sola sezione, con esclusione di altre, possono essere assegnati tutti gli elettori di un Consolato.

A ciascun seggio sarà fornito l'elenco generale di tutti gli elettori del Consolato o dei Consolati o degli Stati di accreditamento secondario di assegnazione, oltre l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

L'elenco completo di tutti gli elettori del Consolato o Stato di accreditamento secondario viene necessariamente consegnato anche a ciascun seggio di cui alla lett. b) (art. 19, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. n. 104/2003).

Tutto ciò premesso, deve sottolinearsi che la verifica del numero degli elettori della sezione consentirà di stabilire l'ordine di scrutinio da seguire nel caso che a una sezione siano assegnate schede provenienti da più Consolati.

Il numero degli elettori per ciascun Consolato è dato dal numero degli elettori iscritti nell'elenco predisposto dal Ministero dell'interno e autenticato dal presidente dell'Ufficio centrale o dell'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, risultante dall'attestazione apposta in calce all'elenco stesso, più il numero degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console e iscritti nell'apposito elenco aggiunto inviato dal Consolato stesso.

Pertanto, il presidente verifica in primo luogo che siano stati forniti gli elenchi di cui sopra relativamente a ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario. Quindi, sulla scorta di tali elenchi, e facendo esclusivo riferimento a essi, procederà ad attestare, distintamente per ciascun Consolato o Stato, il numero complessivo di elettori assegnati alla sezione.

§ 28. — Accertamenti preliminari alle operazioni di scrutinio.

Vengono quindi posti in essere dal presidente una serie di ulteriori accertamenti volti a garantire la regolarità dello scrutinio. Gli accertamenti eseguiti vengono fatti constatare ai componenti del seggio e annotati nel verbale, negli appositi spazi.

I. — Verifica e sigillatura relative alle urne predisposte per contenere le buste interne (art. 19, comma 6, del D.P.R. n. 104/2003).

Il presidente procede a verificare le urne assegnate al seggio e destinate a ricevere le buste interne contenenti l'espressione di voto.

Come accennato al paragrafo precedente, qualora al seggio siano assegnati plichi provenienti da più uffici consolari, lo stesso seggio è dotato di un'urna per ogni ufficio consolare. Infatti, le schede provenienti da ciascun Consolato verranno inserite nella rispettiva urna al fine di procedere successivamente e separatamente per ogni Consolato sia alle operazioni di spoglio delle schede sia alle relative verbalizzazioni.

La medesima disposizione si applica anche per i plichi relativi a Stati di accreditamento secondario.

Preliminarmente il presidente verifica che le urne bianche di cartone, assegnate in numero congruo per lo scrutinio, e con un'adeguata scorta, siano vuote; quindi provvede alla sigillatura con nastro adesivo sia dei bordi della base

sia di quelli della parte superiore di ciascuna urna, apponendo apposito cartello indicatore riportante il Consolato o lo Stato di accreditamento secondario di provenienza delle schede votate.

II. — Il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi contenenti le buste esterne consegnate al seggio (art. 14, comma 3, della legge 459/2001) ed effettua le seguenti attività preordinate alla successiva fase dello scrutinio:

— accerta che il numero delle buste esterne ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nelle liste ricevute dall'Ufficio centrale o dall'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero insieme alle buste medesime con riferimento a ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario assegnato a quel seggio (art. 14, comma 3, lett. a), della legge n. 459/2001), facendo constare a verbale eventuali difformità;

— per far ciò, il presidente procede a contare materialmente il numero delle buste esterne assegnate alla sezione provenienti da ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario, indicando nel verbale il dato riferito a ciascuno dei medesimi Consolati o Stati;

— nel compiere la predetta operazione, il presidente potrebbe riscontrare che, tra le buste esterne assegnate alla sezione, quelle provenienti da uno o più Consolati o Stati di accreditamento secondario sono in numero inferiore a 20. Il legislatore individua in tale fattispecie la possibilità che venga vulnerato il principio di salvaguardia della segretezza del voto e, pertanto, fa obbligo al presidente di immettere tali buste interne nell'urna destinata a contenere le schede votate relative a un altro Consolato del medesimo Stato, ove possibile, o di uno Stato confinante, ovvero dello Stato che risulta essere geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio (art. 19, comma 10, del D.P.R. n. 104/2003). Ove si verifichi tale fattispecie, il presidente procederà in questa fase, e in base ai criteri dettati dalla suddetta disposizione, a individuare il Consolato o lo Stato di accreditamento secondario nella cui urna saranno aggiunte le citate buste inferiori a 20.

Tali operazioni devono essere dettagliatamente riportate nei rispettivi verbali, specificando il numero delle buste interne inserite nell'urna di altro Consolato o Stato di accreditamento secondario e indicando espressamente la denominazione del suddetto Consolato o Stato "ricevente".

III. — In ogni caso, in tale fase il presidente deve contestualmente accertare che le buste ricevute contengano schede votate da elettori di un'unica ripartizione elettorale estera (art. 14, comma 3, lett. b), della legge n. 459/2001).

IV. — Apertura delle buste esterne di ciascun elettore (art. 14, comma 3 lett. c), della legge n. 459/2001).

Effettuato il riscontro delle buste pervenute e la corrispondenza dei dati riportati nelle relative liste pervenute dall'Ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero, il presidente provvede ad aprire le medesime buste

sigillate e consegnate al seggio contestualmente verificando una serie di dati, nell'ordine indicato dalla legge, volti ad accertare che dal contenuto delle buste non si evincano elementi che determinino l'annullamento della scheda votata. In particolare egli accerta:

- che nella busta sia contenuto il tagliando del certificato elettorale (o il certificato elettorale stesso) di un solo elettore: tale tagliando comprova l'esercizio del diritto di voto da parte di un cittadino avente diritto al voto; a tal fine, verifica che il numero riportato sul tagliando corrisponda a quello di un elettore assegnato al seggio;

- che vi sia contenuta anche la busta interna nella quale devono essere contenute le schede votate;

- che il tagliando incluso nella busta appartenga a un elettore incluso nell'elenco degli elettori ricevuto dall'Ufficio centrale o decentrato per la circoscrizione Estero, ovvero sia stato inserito nell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

Di volta in volta uno scrutatore, fatto salvo quanto previsto al successivo punto V, procederà a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco apponendo la firma accanto al nome dell'elettore (art. 58, quinto comma, del testo unico n. 361/1957). Tale riscontro è necessario per accertare che l'espressione del voto provenga da un soggetto titolare del diritto di elettorato attivo con riferimento al tipo di consultazione e in quanto iscritto nell'elenco degli elettori all'estero o nell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

- accerta l'integrità e la chiusura della busta contenente la scheda con l'espressione del voto.

- accerta inoltre che tale busta non rechi alcun segno di riconoscimento.

Nel caso in cui i riscontri di cui sopra siano tutti favorevoli, la busta contenente le schede votate verrà inclusa nell'apposita urna sigillata per il successivo scrutinio.

Si sottolinea, comunque, che, ai sensi dell'art. 19, comma 11, ultimo periodo, del D.P.R. n. 104/2003, non si procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

V — Casi di annullamento delle schede senza procedere alla successiva fase di scrutinio, ex art. 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge n. 459/2001.

Le schede vengono annullate senza procedere allo scrutinio quando nella busta esterna:

- sono contenuti più tagliandi del certificato elettorale o più certificati elettorali;

— è contenuto il tagliando di un elettore che dal riscontro con gli elenchi degli elettori o con l'elenco aggiunto risulta che abbia già votato;

— non contiene alcun tagliando o certificato elettorale: in tal caso manca la prova della legittimazione all'esercizio del voto;

— è contenuto un tagliando con numero non corrispondente a quello di alcun elettore assegnato al seggio;

— è contenuto il tagliando relativo a un elettore che risulti appartenere a un'altra ripartizione;

— la busta contenente le schede risulta aperta, lacerata o reca segni di riconoscimento;

— sono contenute le schede, insieme al tagliando o al certificato elettorale, non incluse nell'apposita busta piccola.

Nei suddetti casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio di cui all'art. 14, comma 3, lett. c), n. 4), della legge n. 459/2001, e all'art. 19, comma 11, del D.P.R. n.104/2003, il presidente provvederà ad aprire le buste contenenti le schede esclusivamente per verificare il numero delle schede ivi contenute, prendendone nota nel verbale. Il presidente dovrà curare inoltre che le schede rimangano comunque chiuse, assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse (art. 19, comma 12, del D.P.R. n. 104/2003).

Appena esplicitata tale operazione, il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla.

Si richiama l'attenzione del presidente del seggio sulla particolare importanza dei suddetti adempimenti, al fine di garantire il principio della segretezza del voto.

Inoltre, nei citati casi di annullamento senza scrutinio il presidente è tenuto a separare, accantonandoli, i tagliandi dei certificati elettorali dalle buste contenenti le schede annullate, dando atto nel verbale del numero complessivo dei tagliandi stessi.

Analogamente farà risultare dal verbale il numero dei tagliandi relativi alle schede valide, indicando il numero complessivo.

Per quanto riguarda le schede annullate senza procedere allo scrutinio, si sottolinea che, al fine di garantire la segretezza del voto, non potrà procedersi immediatamente a spuntare la posizione dell'elettore dal relativo elenco di elettori, come previsto nel precedente punto IV; infatti, ai sensi dell'art. 19, comma 12, del D.P.R. n. 104/2003, solo dopo la conclusione di questa fase di operazioni preliminari allo scrutinio uno dei membri dell'ufficio dovrà procedere, congiuntamente per tutti i relativi elettori, ad apporre la propria firma sugli elenchi degli elettori in corrispondenza del numero di tagliando cui si riferiscono le schede annullate; subito dopo i suddetti tagliandi dovranno essere confusi con quelli relativi alle schede valide.

§ 29. — Termine per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio.

Le operazioni preliminari allo scrutinio devono essere completate entro le ore 15 del lunedì, ora di inizio dello scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale (art. 14, comma 1, della legge n. 459/2001; art.19, comma 8, del D.P.R. n. 104/2003).

§ 30 — Ripartizione dei compiti tra i componenti del seggio per le operazioni di scrutinio.

Completate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente definisce i compiti che ciascun componente del seggio dovrà svolgere nella fase di spoglio delle schede, avuto riguardo alle disposizioni dettate in proposito dall'art. 14 della legge n. 459/2001, in base al quale:

— il vicepresidente:

estrae successivamente dall'urna ciascuna busta contenente le schede votate; apre la busta e imprime sul retro di ogni scheda il bollo nell'apposito spazio;

— il presidente:

enuncia a voce alta il voto espresso;

consegna la scheda al segretario;

— il segretario:

enuncia ad alta voce il voto espresso;

ne prende nota nelle tabelle di scrutinio;

ripone le schede scrutinate entro le apposite scatole relative al Consolato o Stato di accreditamento secondario cui appartiene l'elettore;

procede a verbalizzare tutte le attività svolte.

Stante la molteplicità e la complessità delle attività assegnate al segretario, il presidente attribuisce ai due scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

È da tener presente che qualora al seggio siano assegnate schede provenienti da più Consolati o Stati di accreditamento secondario, le operazioni di spoglio delle schede devono essere effettuate separatamente per ciascun Consolato o Stato, procedendo alla redazione di distinti verbali in duplice esemplare (e distinti estratti in unico esemplare dei verbali stessi) per ciascun Consolato o Stato, dando la precedenza allo spoglio delle schede appartenenti al Consolato o Stato avente maggior numero di elettori (art. 20, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003).

Si ricorda nuovamente che, a norma dell'art. 66, secondo comma, del testo unico n. 361/1957, per la validità delle operazioni elettorali è sufficiente la presenza di almeno tre membri dell'ufficio di sezione; la disposizione dev'essere

coordinata opportunamente con quelle della legge n. 459/2001 relative allo scrutinio contenute nell'art. 14.

In base a tali norme, per effettuare lo spoglio delle schede, è necessaria la presenza: del presidente, del vicepresidente e del segretario.

Peraltro, al fine di assicurare la piena funzionalità del seggio è necessario che anche gli altri componenti del seggio, aventi il compito di coadiuvare in particolare il segretario, siano sempre presenti in tale fase.

In particolare, il segretario e uno scrutatore devono prendere nota contemporaneamente, ma separatamente, nei due esemplari delle tabelle di scrutinio (modello n 56/REF), dei voti validi attribuiti alla risposta affermativa e dei voti validi attribuiti alla risposta negativa nonché del numero delle schede bianche e delle schede nulle.

Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione nonché gli elettori della sezione.

Nella sala possono essere ammesse, inoltre, per l'adempimento dei loro compiti, le persone indicate nel paragrafo 23.

CAPITOLO IX
TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI
DI SCRUTINIO

§ 31. — Termini di inizio e di conclusione delle operazioni di scrutinio.

Come già detto, le operazioni di scrutinio dell'ufficio di sezione devono aver inizio alle ore 15 del lunedì, contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi sul territorio nazionale e devono svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro e non oltre le ore 14 del giorno successivo a quello della chiusura della votazione (art. 14, comma 1, della legge n. 459/2001; art. 73, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

§ 32. — Sospensione delle operazioni di scrutinio eventualmente non completate entro le ore 14 del martedì.

Se per causa di forza maggiore le operazioni di scrutinio non possano essere compiute **entro il predetto termine delle ore 14 del giorno successivo a quello della chiusura della votazione**, il presidente deve sospenderle (art. 73, secondo comma, del testo unico n. 361/1957) e applicare le disposizioni qui di seguito descritte.

Al fine di permettere all'Ufficio centrale o all'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero di completare le operazioni di scrutinio eventualmente non compiute dalle sezioni, utilizzando le stesse tabelle di scrutinio usate dai seggi, si raccomanda di registrare con un segno più marcato o con matita colorata l'ultimo voto spogliato.

In tal caso, il presidente dell'ufficio di sezione deve procedere alla chiusura dell'urna o delle urne contenenti le schede non spogliate, nonché della scatola o delle scatole nelle quali sono state riposte le schede spogliate. Sulle urne e sulle scatole, oltre alla indicazione della ripartizione, dello Stato, del Consolato o Stato di accreditamento secondario di provenienza delle schede, deve essere apposto il numero che contraddistingue la sezione, nonché sulle urne deve essere apposta la scritta: «Schede non spogliate».

Il presidente, quindi, raccoglie in un plico tutti gli altri documenti relativi alle operazioni sospese.

Al plico sono apposte le indicazioni già prescritte per le urne e per le scatole nonché il bollo della sezione, le firme del presidente, quelle di almeno due scrutatori, il sigillo o le firme dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum che lo richiedano.

Il presidente, prima di chiudere il verbale, attesta nel medesimo i risultati delle operazioni di scrutinio compiute.

Un esemplare del verbale, con le urne, le scatole e il plico anzidetto, sarà recapitato, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, eventualmente per il tramite del Comune competente, all'Ufficio centrale o all'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero (art. 73 del testo unico n. 361/1957 e art. 7 della legge n. 136/1976).

CAPITOLO X

OPERAZIONI DI SCRUTINIO

§ 33. — Ordine di scrutinio.

Si ribadisce che, nel caso di assegnazione a una stessa sezione di schede provenienti da più Consolati o Stati di accreditamento secondario, si darà precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare o Stato di accreditamento secondario avente maggior numero di elettori (art. 20, comma 1, del D.P.R. n.104/2003), procedendo alla redazione di distinti verbali per ciascun ufficio consolare o Stato, come indicato nel paragrafo 14.

§ 34. — Inizio dello scrutinio.

Il presidente, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà agitare, senza aprirle, le urne contenenti le buste interne con le schede affinché le stesse possano mescolarsi.

Dopo di che il presidente collocherà nuovamente le urne sul tavolo, le aprirà e procederà alle operazioni di spoglio a partire dalle ore 15 del lunedì.

§ 35. — Spoglio e registrazione dei voti.

I. — Per il procedimento di spoglio si osservano le norme dell'art. 14 della legge n. 459/2001 e, in quanto non diversamente stabilito da tale articolo, quelle di cui all'art. 68 del testo unico n. 361/1957.

II. — Il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste recanti le schede votate; aperta la busta, imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio.

Il presidente, ricevute le schede, enuncia a voce alta, il voto espresso e consegna quindi la scheda al segretario.

Il segretario enuncia ad alta voce il voto espresso e ne prende nota nelle tabelle di scrutinio; pone quindi le schede votate entro le apposite scatole.

Come già precisato nel paragrafo 30, il presidente attribuisce ai due scrutatori il compito di coadiuvare il segretario nelle attività allo stesso demandate dalla legge.

III. — Quando una scheda non contenga alcuna espressione di voto, sul retro della stessa viene subito impresso, a cura del presidente, il timbro della sezione.

È vietato estrarre dall'urna una busta se le schede contenute in quella precedentemente estratta non siano state poste nell'apposita scatola, dopo spogliato il voto.

Si richiama la particolare attenzione del presidente del seggio sull'art. 68,

comma 6, del testo unico n. 361/1957, a norma del quale le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

IV. — Per agevolare i compiti del seggio nella verbalizzazione dei risultati delle operazioni di spoglio, nel verbale è stato riportato un gruppo di paragrafi che riflette l'ordine di dette operazioni.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 104/2003, qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio dello scrutinio, riceva dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero altri plichi con le schede (validi per lo scrutinio perché pervenuti prima delle ore 15 del giorno dello scrutinio presso gli scali aeroportuali di Roma), egli deve necessariamente procedere alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, solo successivamente, darà inizio, per i suddetti plichi, alle operazioni preliminari allo scrutinio e, poi, allo scrutinio stesso. Di quanto sopra viene data menzione dettagliata nel verbale del seggio, facendo constare gli orari di arrivo dei plichi e di inizio delle conseguenti operazioni preliminari e di scrutinio.

§ 36. — Casi di nullità. — Schede bianche.

Per quanto concerne la valutazione dei voti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 69 del testo unico n. 361/1957, il quale stabilisce che la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (1).

I casi di nullità derivano dall'art. 70 del testo unico n. 361/1957.

La scheda è nulla, pertanto, sia che contenga sia che non contenga l'espressione del voto, nelle seguenti ipotesi:

- a) quando non sia quella prescritta dall'art. 14 del D.P.R. n. 104/2003;
- b) quando presenti scritture o segni tali da far ritenere, in modo

(1) — Si riportano talune decisioni del Consiglio di Stato emesse in materia di elezioni amministrative, i cui principi possono essere tenuti presenti anche per quanto concerne la validità o l'invalidità delle schede e dei voti per le elezioni politiche e per i referendum. È valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano e privi di ogni parvenza di convenuta espressione figurativa, ovvero segni palesemente fortuiti (Sez. V, n. 305, del 2 aprile 1954; Sez. V, n. 359, del 22 maggio 1954; Sez. V, n. 157, dell'1 luglio 1988; Sez. V, n. 660, del 26 ottobre 1987). In base al c.d. principio del favor voti, il voto, ancorché non espresso nelle forme previste dal legislatore, può ritenersi valido tutte le volte in cui, da un lato, risulti manifesta la volontà dell'elettore (univocità del voto) e, dall'altro, per le modalità di espressione (non conformi al modello legislativo), esso non sia riconoscibile (Sez. V, n. 2291, del 12 aprile 2001). Mere anomalie del tratto o indicazioni di incerta identificazione della volontà suscettibili di spiegazioni diverse, ovvero erronee indicazioni del nome del candidato che non ne impediscano l'agevole identificazione, non sono suscettibili di invalidare il voto (Sez. V, n. 3861 del 10 luglio 2000). I segni superflui, quelli eccedenti la volontà d'indicare un determinato simbolo, gli errori e le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti, l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati non sono vicende idonee a determinare la nullità del voto, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (Sez. V, n. 199, del 25 febbraio 1997).

inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;

c) si ha inoltre nullità della scheda quando non sia possibile identificare la risposta prescelta: si supponga, ad esempio, che l'elettore abbia tracciato un segno su entrambe le risposte.

Infine il voto è nullo quando sia stato espresso non con penna di colore nero o blu (art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 104/2003).

Si evidenzia che i segni che possono invalidare il voto o la scheda sono soltanto quelli apposti dall'elettore; sono, quindi, esclusi segni tipografici o di altro genere.

Si considerano **bianche** le schede che siano regolari per ogni altro verso, ma che non portino alcuna espressione di voto né segni o tracce di scrittura.

Del numero delle schede nulle e delle schede bianche deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale.

Le schede nulle e le schede bianche devono essere registrate separatamente nelle tabelle di scrutinio della sezione, negli appositi prospetti.

Le schede nulle e le schede bianche devono essere di volta in volta vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori e incluse nella Busta n. 5/C/REF/Estero per essere allegate al verbale.

§ 37. — Voti contestati.

Durante lo scrutinio possono nascere incidenti ed essere sollevate contestazioni sulla validità di qualche scheda, per quanto concerne il voto in essa contenuto.

Anche con riguardo a tali voti, tenuto conto del principio sancito dall'art. 69 del testo unico n. 361/1957, secondo il quale la validità dei voti deve essere ammessa ogniquale volta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, e in considerazione del fatto che le cause di nullità sono ben delimitate dal successivo art. 70, si ritiene che le contestazioni debbano ridursi a pochi casi.

Sull'assegnazione o meno dei voti contestati decide il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori (art. 71, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957): è rimesso, quindi, alla capacità e alla sagacia del presidente il compito di ridimensionare ogni eventuale tentativo, da parte di chiunque, di sollevare incidenti o contestazioni senza fondato motivo per turbare l'andamento delle operazioni o per rendere incerti i risultati dello scrutinio, tenuto conto che il parere degli scrutatori è obbligatorio ma non è per lui vincolante.

I voti contestati devono essere indicati nel verbale, raggruppandoli per ognuna delle due risposte e a seconda dei motivi di contestazione.

Nel verbale devono essere riportate anche le decisioni del presidente indicando, per ciascuna risposta e per ciascun motivo di contestazione, i voti assegnati e quelli non assegnati.

I voti contestati, a seconda della decisione assunta, devono essere inseriti nei due appositi prospetti (“assegnati” e “non assegnati”).

Le decisioni del presidente hanno carattere provvisorio, in quanto a parte le definitive decisioni che vengono assunte dall'Ufficio centrale per il referendum (art. 23 della legge n. 352/1970) i voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono ripresi in esame dall'Ufficio centrale o dell'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero (nelle funzioni di Ufficio provinciale per il referendum ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. n. 104/2003, dell'art. 25 della legge n. 459/2001 e dell'art. 76, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957) che decide sull'assegnazione o meno dei voti stessi.

Le schede corrispondenti ai voti contestati devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori, raggruppate a seconda dei motivi di contestazione e incluse in Buste corrispondenti, cioè quelle contenenti voti provvisoriamente assegnati nella Busta n. 5/A/REF/Estero e quelle contenenti voti provvisoriamente non assegnati nella Busta n. 5/B/REF/Estero.

§ 38. — Operazioni di controllo dello spoglio.

Ultimato lo scrutinio, cioè dopo che nell'urna non sia più rimasta alcuna busta da estrarre, il presidente toglie dalla scatola tutte le schede spogliate e le conta. Poi conta le schede che, durante lo scrutinio, sono state poste da parte perché nulle o contenenti voti contestati, provvisoriamente assegnati o non, nonchè le schede bianche e verifica se il totale di tutte queste schede più quelle contenenti voti validi corrisponda a quello che risulta dalle tabelle di scrutinio.

Tali operazioni dovranno, ripetersi per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario.

§ 39. — Risultato dello scrutinio. — Pubblica lettura ed espressa attestazione e certificazione nel verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione.

I. — Ultimate le operazioni descritte nei paragrafi precedenti, il presidente dell'ufficio di sezione, per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario:

a) dichiara il risultato dello scrutinio della sezione, dandone dettagliata, pubblica lettura nella sala dell'ufficio di sezione ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. n. 104/2003 e dell'art. 75, primo comma, del testo unico n. 361/1957;

b) ne fa espressa attestazione e certificazione nel verbale in duplice esemplare (modello n. 53/REF o n. 53/.../REF), ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.P.R. n. 104/2003, e dell'art. 75, primo comma del D.P.R. n. 361/1957.

§ 40. — Rispondenza numerica delle schede spogliate, del numero dei votanti e del numero dei voti attribuiti a ciascuna delle due risposte.

I. — In relazione a quanto disposto dall'art. 68, comma 7, primo periodo, del testo unico, n. 361/1957, il presidente, terminato lo scrutinio, conta tutte le schede spogliate e accerta personalmente la corrispondenza numerica delle schede scrutinate con la sommatoria di:

- a) il numero dei voti validi assegnati a entrambe le risposte;
- b) il numero delle schede bianche;
- c) il numero delle schede nulle;
- d) il numero delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Del compimento e del risultato delle suddette operazioni deve farsi menzione nel verbale (art. 68, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

II. — Accerta e dichiara nel verbale il numero complessivo dei votanti, che è costituito dal totale di cui sopra relativo alle schede scrutinate più il totale delle schede annullate senza procedere allo scrutinio.

Analoga operazione sarà ripetuta, nel relativo verbale (ad esempio modello n. 53/1/REF, 53/2/REF, ecc.), per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario.

§ 41. — Invio dell'estratto del verbale delle operazioni della sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio.

Dopo aver certificato nel verbale il risultato dello scrutinio (ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 104/2003), il presidente compila un estratto del verbale della sezione (in unico esemplare) per la parte che riguarda il risultato della votazione e dello scrutinio (modello n. 54/REF) e lo rimette immediatamente, incluso nella busta n. 7/REF/Estero, al sindaco del Comune per il successivo inoltro alla competente Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.

Secondo l'occorrenza, in caso di più operazioni di scrutinio separate dovranno essere compilati, come già indicato al paragrafo 14, anche distinti

estratti dei relativi verbali (ad esempio modelli n. 54/1/REF, 54/2/REF, ecc.) numerati a cura del seggio.

§ 42. — Formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione.

Si rammenta che l'art. 20, comma 5, del D.P.R. n. 104/2003 prevede che il plico sigillato contenente l'elenco degli elettori della sezione nonché il plico con i tagliandi dei certificati elettorali vengano inviati dal seggio al Tribunale del capoluogo di provincia solo successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

Pertanto, ultimate le operazioni di cui al precedente paragrafo, il presidente procede alla formazione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione (Busta n. 1/REF/Estero, eventualmente utilizzando una scatola con la stessa busta incollata).

Nella busta devono essere inseriti:

a) l'elenco degli elettori del Consolato o dei Consolati o Stati di accreditamento secondario assegnati alla sezione, comprensivo degli elettori temporaneamente all'estero ammessi al voto per corrispondenza;

b) l'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto per attestazione del Console.

Gli elenchi predetti devono essere stati vidimati in ciascun foglio dal presidente e da almeno due scrutatori.

Sul plico appongono le firme il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione (art. 67, primo comma, n. 2), del testo unico n. 361/1957).

Il plico viene sigillato e consegnato contemporaneamente a quelli contenenti le schede annullate (Busta n. 2/REF/Estero) e i tagliandi (Busta n. 3/REF/Estero) al Tribunale del capoluogo di provincia, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976), per il tramite del Comune.

§ 43. — Formazione e spedizione dei plichi contenenti le schede annullate senza procedere allo scrutinio e i tagliandi dei certificati elettorali.

Il presidente, come già indicato nel paragrafo 42, raccoglie nella Busta n. 2/REF/Estero le schede annullate senza procedere allo scrutinio a seguito delle operazioni di cui al paragrafo 28/V. I tagliandi dei certificati elettorali (art. 20, comma 5, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104) vanno, invece, inseriti nella Busta n. 3/REF/Estero

I predetti plichi (Busta n. 2/REF/Estero e Busta n. 3/REF/Estero),

unitamente al plico contenente l'elenco degli elettori (Busta n. 1/REF/Estero), vengono rimessi per il tramite del Comune, al Tribunale del capoluogo di provincia, che ne rilascia ricevuta (art. 7, primo comma, della legge n. 136/1976).

Sul plico appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e, a loro richiesta, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum presso la sezione (art. 67, primo comma, del testo unico n. 361/1957).

II. — Le operazioni previste nel paragrafo 42 (formazione e spedizione del plico contenente l'elenco degli elettori assegnati alla sezione) e nel presente paragrafo (formazione e spedizione dei plichi contenenti le buste annullate senza procedere allo scrutinio e i tagliandi dei certificati elettorali) devono essere eseguite nell'ordine indicato.

Del compimento di ciascuna di esse dev'essere fatta menzione nel verbale (art. 67, ultimo comma, del testo unico n. 361/1957).

§ 44. — Eventuali proteste e reclami.

Nel corso delle operazioni del seggio potrebbero essere presentati eventuali proteste e reclami, anche orali (art. 66 del testo unico n. 361/1957).

Come già evidenziato al paragrafo 6 del capitolo 2, il presidente, dopo aver acquisito in merito il parere degli scrutatori, si pronuncerà su tali proteste e reclami in via provvisoria facendo constare nel verbale ogni circostanza che dovesse verificarsi e la relativa decisione.

Analogamente dovrà essere fatta menzione nel verbale di eventuali difficoltà e incidenti durante le operazioni elettorali.

Le carte relative ai reclami e alle proteste devono essere firmate dal presidente e da almeno due scrutatori e saranno inserite nella Busta n. 5/REF/Estero.

§ 45. — Chiusura del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione. - **Formazione dei plichi contenenti il verbale e gli atti dello scrutinio.**

Terminate le operazioni relative allo scrutinio di cui ai paragrafi precedenti, il presidente chiude il verbale e forma i plichi per inviare agli uffici competenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio.

Pertanto:

1) chiude tutte le schede valide, suddivise per Consolato o Stato di accreditamento secondario, nella Busta n. 4/REF/Estero.

Sulla Busta vengono indicati lo Stato, i Consolati, il numero della sezione e sono apposti il bollo della sezione e le firme del presidente, di almeno due

scrutatori e dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici o dei promotori del referendum che ne facciano richiesta.

L'esemplare delle tabelle di scrutinio (con frontespizio stampato in nero) e un estratto del verbale relativo alla formazione del plico (modello n. 55/REF/4) verranno inclusi nella Busta n. 4/REF/Estero.

I plichi verranno recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del Comune competente, il quale provvederà al successivo inoltro al Tribunale del capoluogo di provincia (art. 7, ultimo comma, della legge n. 136/1976);

2) include:

a) nella Busta n. 5/A/REF/Estero le schede con voti contestati e provvisoriamente assegnati;

b) nella Busta n. 5/B/REF/Estero le schede con voti contestati e provvisoriamente NON assegnati;

c) nella Busta n. 5/C/REF/Estero, le schede nulle e le schede bianche (oltre alle buste interne risultate vuote);

3) riunisce le anzidette Buste n. 5/A/REF/Estero, 5/B/REF/Estero e 5/C/REF/Estero nella Busta n. 5/REF/Estero, insieme alle tabelle di scrutinio (con frontespizio stampato in rosso), a un esemplare del verbale delle operazioni del seggio e agli atti a esso allegati e alle carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio.

Se si sono scrutinate schede di più Consolati o Stati di accreditamento secondario, le schede relative a ciascuno di essi dovranno essere suddivise mediante appositi pacchetti o fascette, utilizzando le buste o il rolo di carta gommatata contenuti nel pacco di cancelleria.

La Busta n. 5/REF/Estero, sigillata con il bollo dell'ufficio e firmata dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti presso la sezione che ne hanno fatto richiesta, dovrà essere recapitata, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore, al sindaco del Comune competente, il quale provvederà alla sollecita consegna all'Ufficio centrale o all'Ufficio decentrato per la circoscrizione Estero.

L'altro esemplare del verbale, chiuso nella Busta n. 6/REF/Estero, verrà depositato, appena sciolta l'adunanza dell'ufficio di sezione, nella segreteria del Comune competente.

CAPITOLO XI

RICONSEGNA DEL MATERIALE

§ 46. — Persone incaricate di ritirare il materiale.

Completate le operazioni di scrutinio per tutti i Consolati o Stati di accreditamento secondario, il presidente dell'ufficio di sezione curerà la riconsegna del materiale della sezione al rappresentante del Comune o della Forza pubblica più elevato in grado, in servizio presso la sezione.

§ 47. — Confezione del plico con il materiale da restituire.

Nell'apposita Busta n 8/REF/Estero saranno posti, a cura del presidente e del segretario della sezione, il contenitore con il bollo della sezione (togliendo da esso la bottiglietta d'inchiostro, se è stata aperta per bagnare il tampone inchiostatore, per evitare che, versandosi, deteriori il contenitore e il timbro stesso), le pubblicazioni, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati nonché una copia del verbale di riconsegna al Comune del materiale della sezione (modello n. 55/REF/9).

Il plico, recante le firme del presidente e del segretario, sarà chiuso alla presenza del rappresentante del Comune o, in sua assenza, del rappresentante della Forza pubblica più elevato in grado in servizio presso la sezione e ritirato dall'incaricato del Comune o dal rappresentante della Forza pubblica per essere consegnato subito alla segreteria del Comune.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PENALI

CAPITOLO XII

SANZIONI PENALI

§ 48. — Sanzioni penali previste per i componenti degli uffici di sezione.

Sebbene nessuna disposizione di legge lo prescriva, sarà opportuno che i presidenti delle sezioni - all'atto della costituzione dell'ufficio di sezione, nell'esortazione che rivolgeranno ai componenti del seggio affinché svolgano le delicate funzioni a essi affidate con la dovuta imparzialità - facciano anche un accenno sommario alle sanzioni penali alle quali possono andare incontro i componenti dell'ufficio di sezione per infrazioni alle norme della legge elettorale.

Gli articoli del testo unico n. 361/1957 sui quali verrà richiamata l'attenzione dei membri dei seggi, sono i seguenti: art. 94; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103; art. 104; art. 108.

§ 49. — Sanzioni penali previste per coloro che turbino comunque le operazioni di scrutinio della sezione.

Sanzioni penali sono stabilite inoltre dagli articoli 100, 101, 102, 103, 104 e 109 del testo unico n. 361/1957 a carico di chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio della sezione.

§ 50. — Chi può promuovere l'azione penale.

È compito precipuo del presidente dell'ufficio di sezione rilevare i casi di infrazione alla legge sottoposti a sanzioni penali.

Egli, avvalendosi dei poteri conferitigli dall'art. 44 del testo unico n. 361/1957, può anche disporre l'espulsione o l'arresto dei membri dell'ufficio e degli elettori e di chiunque altro disturbi il regolare procedimento delle operazioni o commetta reato.

Il presidente, nella sua veste di pubblico ufficiale (art. 40 del testo unico n. 361/1957), ha l'obbligo di inoltrare rapporto per iscritto, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria, di ogni infrazione da chiunque commessa alle norme penali contenute nel citato testo unico n. 361/1957, della quale venga comunque a conoscenza (art. 331 del codice di procedura penale).

In caso di assenza o di impedimento del presidente dell'ufficio di sezione, i poteri anzidetti sono attribuiti al vicepresidente.

Anche gli scrutatori e il segretario hanno l'obbligo di rilevare eventuali infrazioni alle norme elettorali che riscontrino durante le operazioni di scrutinio e, a seconda che in esse incorrano il presidente o il vicepresidente, ovvero elettori o rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, dovranno provvedere a promuovere direttamente l'azione penale, richiedendo l'intervento della competente autorità giudiziaria oppure sollecitando il

presidente o il vicepresidente a promuovere tale azione.

Il medesimo obbligo compete agli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate incaricati di prestare servizio d'ordine pubblico presso le sezioni.

Infine, qualunque elettore che si trovi presente nella sala delle operazioni elettorali e rilevi eventuali infrazioni o irregolarità nelle operazioni di votazione potrà procedere alla relativa denuncia.

RIEPILOGO PLICHI DA CONFEZIONARE

* * *

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI ACCERTAMENTO DEI VOTANTI
E PRIMA DI INIZIARE LO SCRUTINIO

Numero della busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 1/REF/Estero	• Elenco degli elettori residenti o temporaneamente all'estero assegnati alla sezione per ciascun Consolato o Stato di accreditamento secondario. • Elenco aggiunto degli elettori residenti all'estero ammessi al voto con attestazione del Consolato	Tribunale di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli per il tramite del Comune competente
Busta n. 2/REF/Estero	• Schede annullate	Tribunale di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli per il tramite del Comune competente
Busta n. 3/REF/Estero	• Tagliandi dei certificati elettorali	Tribunale di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli per il tramite del Comune competente

* * *

AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI SCRUTINIO

Numero della busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 4/REF/Estero	• Schede valide • Tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in nero (mod. n. 56/REF) • Estratto del verbale relativo alla formazione del plico (mod. n. 55/REF/4)	Tribunale di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli per il tramite del Comune competente.

Numero della busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 5/REF/Estero	• Primo esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (modello n. 53/REF e n. 53/REF.../Estero) • Tabelle di scrutinio con frontespizio stampato in rosso (modello n. 56/REF/Estero) • Carte relative a proteste e reclami in ordine alle operazioni del seggio • Altri atti da allegare al verbale del seggio • Buste n. 5/A/REF/Estero, 5/B/REF/Estero e 5/C/REF/Estero	Ufficio centrale e Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'Appello competenti
Busta n. 5/A/REF/Estero	• Schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente <i>assegnati</i> e carte relative	Ufficio centrale e Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'Appello competenti
Busta n. 5/B/REF/Estero	• Schede corrispondenti a voti contestati e provvisoriamente <i>non assegnati</i> e carte relative	Ufficio centrale e Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'Appello competenti
Busta n. 5/C/REF/Estero	• Buste interne vuote • Schede nulle • Schede bianche	Ufficio centrale e Uffici decentrati per la circoscrizione Estero presso le Corti d'Appello competenti
Busta n. 6/REF/Estero	• Secondo esemplare del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione (modello n. 53/REF e n. 53/.../REF)	Alle Segreterie dei Comuni di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, per il tramite dei Comuni competenti
Busta n. 7/REF/Estero	• Estratto del verbale delle operazioni dell'ufficio di sezione con i risultati della votazione e dello scrutinio (modello n. 54/REF e n. 54/.../REF)	Alle Prefetture di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, per il tramite dei Comuni competenti

A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI
DELL'UFFICIO DI SEZIONE

Numero della busta	Contenuto	Destinatario
Busta n. 8/REF/Estero	• Timbro della sezione • Tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati	Alle Segreterie dei Comuni di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli, per il tramite del rappresentante del Comune o della forza pubblica più alto in grado in servizio presso la struttura in cui è collocato l'ufficio di sezione, per la restituzione alla Prefettura-U.T.G. competente

**DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
RELATIVE ALLE OPERAZIONI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE**

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (stralcio)

*(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 298
del 27 dicembre 1947)*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

(Omissis)

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (1).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(Omissis)

Art. 71.

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

(Omissis)

(1) — Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero).

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

(Omissis)

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

(Omissis)

NORME SUI REFERENDUM

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 (stralcio)

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 15 giugno 1970)

(Omissis)

TITOLO I

REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 138 DELLA COSTITUZIONE

(Omissis)

Art. 19.

(Omissis)

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il referendum possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del referendum.

(Omissis)

Art. 20.

Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge (1).

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

(1) — Le schede per il referendum nella circoscrizione Estero sono quelle previste dalle tabelle A, B, C e D allegate al D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

Si consideri tuttavia, che l'art. 1, comma 1, lett. e) del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2008, n. 30, ha modificato l'art. 14, comma 3, lett. d), n. 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In conseguenza della modifica il presidente non deve più apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e quindi deve considerarsi implicitamente abrogata l'indicazione della firma del presidente sulla tabella B, concernente la parte esterna della scheda.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene. (2)

(Omissis)

TITOLO II

REFERENDUM PREVISTO DALL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE

(Omissis)

Art. 32

(Omissis)

L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di referendum da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del referendum.

(Omissis)

Art. 35

Le schede per il referendum sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore: sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dal modello riprodotto nelle tabelle C e D allegate alla presente legge (3).

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum che risultano ammesse.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

(2) — Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, l'elettore della circoscrizione Estero esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

(3) — Le tabelle C e D sono state sostituite dalle tabelle P e Q allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70.

(Omissis)

Art. 40

Per quanto non previsto dal presente Titolo si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al Titolo I.

(Omissis)

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (4).

(Omissis)

(4) — Articolo così modificato dall'art. 23, comma 2, lett. e, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

**NORME PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI VOTO
DEI CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL'ESTERO**

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 5 gennaio 2002)

Art. 1.

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone

comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

Art. 4-bis (1)

1. Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo.

2. L'opzione di cui al comma 1, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la

(1) — Articolo inserito dall'art. 2, comma 37, lett. a), della legge 6 maggio 2015, n. 52 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 2, lettera a), della legge 3 novembre 2017, n. 165.

data di svolgimento della consultazione elettorale. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indirizzo postale al quale inviare il plico elettorale e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'elettore residente all'estero deve contestualmente revocare l'opzione eventualmente espressa ai sensi dell'articolo 1.

3. Ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma 2, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo all'estero degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1, annotandola sulle liste sezionali. Entro il ventottesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno comunica l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la trasmissione agli uffici consolari competenti, che inseriscono i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero con le modalità previste dalla presente legge.

4. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al presente articolo sono scrutinate congiuntamente a quelle degli elettori di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Per gli elettori appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali e di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del recapito agli elettori e della raccolta dei plichi stessi a cura del Ministero della difesa. Tali intese regolano l'esercizio del diritto di voto degli elettori di cui al presente comma anche nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis.

6. Nel caso previsto dall'articolo 20, comma 1-bis, gli uffici consolari consentono l'esercizio del voto agli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, con modalità definite d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 7(2).

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.

1-bis. Entro il termine di cui al comma 1 è istituito presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli un ufficio decentrato per la circoscrizione Estero, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

1-ter. Per le operazioni demandate agli uffici di cui ai commi 1 e 1-bis le Corti di appello presso cui sono istituiti i seggi si avvalgono del personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari del relativo distretto, individuato dal presidente della Corte d'appello, previo apposito interpello.

1-quater. I seggi costituiti presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e quelli costituiti presso gli uffici decentrati sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti dagli Stati e dai territori afferenti alle ripartizioni di seguito indicate:

- a) ufficio centrale: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);
- b) uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze: gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);
- c) ufficio decentrato di Napoli: gli Stati e i territori afferenti alle

(2) I commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono stati aggiunti dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d).

1-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente. Con il medesimo decreto gli Stati e territori afferenti alla ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione. Eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano.

Art. 8.(3)

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quelle delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati.

In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

(3) — L'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge 3 novembre 2017 ha disposto la modifica dell'articolo 8, comma 1, lettera b) e l'introduzione del comma 4-bis allo stesso articolo 8.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero

Art. 9.

1. I commi secondo e terzo dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Le cause di ineleggibilità di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, è inserito il seguente:

«Art. 1- bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri».

Art. 11.

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegata alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di

tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

Art. 12.

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge (4), il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, [all'elettore che si presenti personalmente] (5), può rilasciare, previa annotazione

(4) — Le parole “*ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge*” sono state inserite dall' art. 2, comma 37, lettera b), punto 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, in sostituzione delle parole “*che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3*”.

(5) — Le parole “*all'elettore che si presenti personalmente*” sono state soppresse dall' art. 2, comma 37, lettera b), punto 2, della legge 6 maggio 2015, n. 52.

su apposito registro, un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge.(6) Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

7-bis. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero invia agli uffici decentrati di cui all'articolo 7, previa apposizione di un nuovo sigillo, i plichi provenienti dagli Stati e territori a ciascuno di essi assegnati, e a tal fine si avvale della collaborazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, per l'effettuazione dei servizi di scorta dei predetti plichi.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

Art. 13.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso ciascuno degli uffici decentrati è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge (7) con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori.

Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale

(6) — Le parole *“agli elenchi degli elettori ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge”* sono state inserite dall' art. 2, comma 37, lettera b), punto 3, della legge 6 maggio 2015, n. 52, in sostituzione delle parole *“alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3”*.

(7) — Le parole *“ammessi al voto per corrispondenza ai sensi della presente legge”* sono state inserite dall' art. 2, comma 37, lettera c) della legge 6 maggio 2015, n. 52, in sostituzione delle parole *“residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.”*

per la circoscrizione Estero e dei singoli uffici decentrati.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 14.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale o l'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7 (8), dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale o dall'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del

(8) — Le parole *“degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7”* sono state inserite dall'art. 2, comma 37, lettera d) della legge 6 maggio 2015, n. 52, in sostituzione delle parole *“dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5”*.

Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione;

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

(Omissis)

Art. 25.

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 26.

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare.

Art. 27.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104

Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 109 del 13 maggio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I Commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I Commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1.

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b) «eletto», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di 1^a categoria e i consolati di 1^a categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
- g) [Abrogato] (1)
- h) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 2.

*(Comunicazione sull'opzione e
aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)*

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare

(1) — La lettera g) è stata abrogata dall'articolo 2, comma 38, della legge 6 maggio 2015, n. 52.

l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.

3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

Art. 3.

(Informazione periodica)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art. 4.

(Opzione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

a) è redatta su carta libera;

b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;

c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;

d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;

e) è datata e firmata dall'elettore;

f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera c) si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge.

4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.

5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Art. 5.

(Elenco aggiornato)

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.

3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i Comuni.

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla,

ove necessario, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in 30 giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

7. Nei casi di corrispondenza sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 6.

(Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero)

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli Uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

Art. 7.

(Ripartizioni)

1. Abrogato (2)

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Svolgimento della campagna elettorale)

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento

(2) Comma abrogato dall'art. 7, comma 6, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati di cui all'articolo 7, comma 1 e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1 del presente regolamento.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini

attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

Art. 9. Abrogato (3)

(Intese in forma semplificata)

Art. 10.

(Deposito del contrassegno)

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composito di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

Art. 11.

(Attività di autenticazione e certificazione dell'Ufficio consolare)

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 12.

(Ammissione delle liste)

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

(3) — L'articolo 9 è stato abrogato dall'art. 2, comma 38, della legge 6 maggio 2015, n. 52.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione.

L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

Art. 13.

(Rappresentanti di lista)

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato autenticato da notaio, rilasciato da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

Art. 14.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2,

della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2 e 12, comma 1 della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6 della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7 e dall'articolo 19, comma 1, lettera a) della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

Art. 15.

(Espressione del voto)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza,

può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 16.

(Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro iscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

Art. 17.

*(Ammissione al voto dei cittadini omessi
dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto)*

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3 se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

Art. 18.

*(Invio dei plichi contenenti le buste
all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero)*

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12,

comma 7 della legge e delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento atto ad assicurare che in casi di emergenza i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previe intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1 della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

Art. 19.

(Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri collabora con il Ministero della giustizia e con le altre amministrazioni competenti nelle attività volte alla ricerca dei locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità. (4)

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito

(4) — Comma così sostituito dall'art. 7, comma 6, lett. b), n. 1) del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84.

provvedimento da depositarsi per la visione degli interessati presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio.

In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori), tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, agli Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e ai rispettivi Comuni.

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente delle Corti d'appello di Roma, Milano, Bologna, Firenze e Napoli e alle commissioni elettorali comunali delle medesime città la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili.

Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e agli uffici decentrati l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del competente comune, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la

circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.(5)

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale.

Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta

(5) — La disposizione di cui al presente comma deve essere raccordata con le norme di legge successive che hanno stabilito che le operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione alle ore 15 di lunedì.

esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale ed assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna delle schede stesse. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta stessa, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

Art. 20.

(Operazioni di scrutinio)

1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c) della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale o dell'ufficio decentrato per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami

presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4 sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

Art. 21.

(Uffici provinciali per il referendum)

1. Le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352 sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7 della legge.

Art. 22.

(Agevolazioni di viaggio)

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Art. 23.

(Spedizione della cartolina avviso)

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli

Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 17 gennaio 2026

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2025.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n.16 del 21gennaio 2026

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero;

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, inclusa Federazione Russa e Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1- quinquies della predetta legge n. 459 del 2001, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione

Estero, sulla base dell'elenco aggiornato di cui all'art. 5 della medesima legge riferito al 31 dicembre dell'anno precedente e che, con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alla ripartizione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), sono suddivisi tra gli uffici decentrati di Milano, Bologna e Firenze, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti nella ripartizione e che eventuali Stati o territori non contemplati dal decreto sono assegnati all'ufficio decentrato di Milano;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti
all'estero al 31 dicembre 2025;

Decreta:

Art. 1

I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti, al 31 dicembre 2025, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 3.523.854;;

America meridionale: 2.189.525;

America settentrionale e centrale: 578.615;

Africa, Asia, Oceania, Antartide: 338.290

La tabella degli Stati e territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

TABELLA STATI / TERRITORI

EUROPA (inclusa Federazione Russa e Turchia):

ALBANIA	ISOLE WALLIS E FUTUNA	SVIZZERA
ANDORRA	JERSEY	TERRITORI AUSTRALI E
ANGUILLA	KOSOVO	ANTARTICI FRANCESI
ARUBA	LETTONIA	TERRITORIO BRITANNICO
AUSTRIA	LIECHTENSTEIN	DELL'OCEANO INDIANO
BELGIO	LITUANIA	TURCHIA
BERMUDA	LUSSEMBURGO	UCRAINA
BIELORUSSIA	MACEDONIA DEL NORD	UNGHERIA
BONAIRE, SINT EUSTATIUS, SABA	MALTA	
BOSNIA-ERZEGOVINA	MARTINICA	
BULGARIA	MAYOTTE	
CIPRO	MOLDOVA	
CROAZIA	MONACO	
CURACAO	MONTENEGRO	
DANIMARCA	MONTSERRAT	
ESTONIA	NORVEGIA	
FEDERAZIONE RUSSA	NUOVA CALEDONIA	
FINLANDIA	PAESI BASSI	
FRANCIA	POLINESIA FRANCESE	
GEORGIA DEL SUD E SANDWICH	POLONIA	
AUSTRALI	PORTOGALLO	
GERMANIA	REGNO UNITO	
GIBILTERRA	REPUBBLICA CECA	
GRECIA	RIUNIONE	
GROENLANDIA	ROMANIA	
GUADALUPA	SAINT BARTHELEMY	
GUERNSEY	SAINT MARTIN	
GUYANA FRANCESE	SAINT PIERRE E MIQUELON	
IRLANDA	SAN MARINO	
ISLANDA	SANT'ELENA	
ISOLA DI MAN	SERBIA	
ISOLE CAYMAN	SINT MAARTEN	
ISOLE FAER OER	SLOVACCHIA	
ISOLE FALKLAND	SLOVENIA	
ISOLE PITCAIRN	SPAGNA	
ISOLE TURKS E CAICOS	STATO CITTA' DEL VATICANO	
ISOLE VERGINI BRITANNICHE	SVEZIA	

America Meridionale

ARGENTINA
BOLIVIA
BRASILE
CILE
COLOMBIA
ECUADOR
GUYANA
PARAGUAY
PERU'
SURINAME
TRINIDAD E TOBAGO
URUGUAY
VENEZUELA

America Settentrionale e Centrale

ANTIGUA E BARBUDA
BAHAMAS
BARBADOS
BELIZE
CANADA
COSTA RICA
CUBA
DOMINICA
EL SALVADOR
GIAMAICA
GRENADA
GUATEMALA
HAITI
HONDURAS
MESSICO
NICARAGUA
PANAMA

REPUBBLICA DOMINICANA
SAINT KITTS E NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT VINCENT E GRENADINE
STATI UNITI D'AMERICA

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

AFGHANISTAN	GUINEA EQUATORIALE	PAPUA NUOVA GUINEA
ALGERIA	INDIA	QATAR
ANGOLA	INDONESIA	REPUBBLICA CENTRAFRICANA
ARABIA SAUDITA	IRAN	REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
ARMENIA	IRAQ	REPUBBLICA DI COREA
AUSTRALIA	ISOLE COOK	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
AZERBAIGIAN	ISOLE MARSHALL	REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DI COREA
BAHREIN	ISOLE SALOMONE	RUANDA
BANGLADESH	ISRAELE	SAMOA
BENIN	KAZAKHSTAN	SAO TOME' E PRINCIPE
BHUTAN	KENYA	SENEGAL
BOTSWANA	KIRGHIZISTAN	SEYCHELLES
BRUNEI	KIRIBATI	SIERRA LEONE
BURKINA FASO	KUWAIT	SINGAPORE
BURUNDI	LAOS	SIRIA
CAMBOGIA	LESOTHO	SOMALIA
CAMERUN	LIBANO	SRI LANKA
CAPO VERDE	LIBERIA	STATI FEDERATI DI MICRONESIA
CIAD	LIBIA	SUD AFRICA
COMORE	MADAGASCAR	SUDAN
CONGO	MALAWI	SUD SUDAN
COSTA D'AVORIO	MALAYSIA	TAGIKISTAN
EGITTO	MALDIVE	TAIWAN
EMIRATI ARABI UNITI	MALI	TANZANIA
ERITREA	MAROCCO	TERRITORI DELLA AUTONOMIA PALESTINESE
ESWATINI	MAURITANIA	THAILANDIA
ETIOPIA	MAURITIUS	TIMOR ORIENTALE
FIGI	MONGOLIA	TOGO
FILIPPINE	MOZAMBICO	TONGA
GABON	MYANMAR	TUNISIA
GAMBIA	NAMIBIA	TURKMENISTAN
GEORGIA	NAURU	TUVALU
GERUSALEMME	NEPAL	UGANDA
GHANA	NIGER	UZBEKISTAN
GIAPPONE	NIGERIA	VANUATU
GIBUTI	NIUE	VIETNAM
GIORDANIA	NUOVA ZELANDA	YEMEN
GUINEA	OMAN	ZAMBIA
GUINEA BISSAU	PAKISTAN	ZIMBABWE
	PALAU	

NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

(applicabili in quanto richiamate dall'articolo 25 della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto
dei cittadini italiani residenti all'estero")

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361
(stralcio)

a. Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 3 giugno 1957

TITOLO III

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

(Omissis)

Art. 25 (1)

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (2), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione. Le autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui all'articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte

(1) — Articolo modificato, da ultimo, al primo comma, dall'art. 38-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

(2) — Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

Art. 26 (3)

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

(Omissis)

Art. 32 (4)

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico (5).

(Omissis)

(3) — Articolo così modificato, al primo comma, dapprima, dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

(4) — Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n.70 (Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione).

(5) — Si veda, in proposito, il decreto del Ministro dell'Interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*).

Art. 35

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.

5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

(Omissis)

Art. 38

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il (settantesimo) anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o

comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;

- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
- f-bis) i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale e locale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

(Omissis)

Art. 40 (6)

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 41 (7)

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

(6) — Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

(7) — Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

TITOLO IV
DELLA VOTAZIONE

(Omissis)

Art. 43

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Art. 44

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

(Omissis)

TITOLO V
DELLO SCRUTINIO

Art. 67 (8)

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-*bis*, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o] (9) il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi, per il tramite del comune, al Tribunale o alla sezione distaccata del Tribunale competente, che ne rilascia ricevuta.

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

(8) — Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n.534 del 1993; dall'art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005 e successivamente, dall'art. 3, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52.

(9) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

Art. 68 (10)

(*Omissis*)

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato.*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

8-bis. Il Presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale.

Art. 69

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

Art. 70

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto.

(10) — Si riporta, qui di seguito, l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente sopraordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

(Omissis)

Art. 72

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

- a)* del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;
- b)* del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
- c)* del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o] (11) bollo o firma dello scrutatore;
- d)* del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. *Abrogato*

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

4. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.

5. Il plico di cui alla lettera *d)* deve essere depositato nella cancelleria [della pretura] (12), ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

Art. 73

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del lunedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le

(11) — Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

(12) — Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istruzione del giudice unico di primo grado) e successive modificazioni.

schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.

3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliano aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.

4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.

5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

Art. 74

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.

2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.

3. Il verbale è atto pubblico.

Art. 75

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.

2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.

3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa

giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.

5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna.

6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.

7. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.

8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

(Omissis)

TITOLO VII
DISPOSIZIONI PENALI (13)

Art. 94

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

(Omissis)

Art. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

(Omissis)

(13) — L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 (Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale ...) e dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433).

Art. 100 (14)

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro.

Art. 101

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

Art. 102

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali,

(14) — Articolo così modificato, dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (Norme in materia di reati elettorali). Inoltre, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

Art. 103

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

Art. 104

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle

disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] (15) è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta [di certificati elettorali] (15) è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

(Omissis)

Art. 108

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali (16).

Art. 109

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

(15) — Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

(16) — La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(Omissis)

Art. 112

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato (17).*

(Omissis)

(17) — Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n. 933 (Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati).

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

(Omissis)

Art. 119 (18)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

(18) — Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3 *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

“Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.(19)

(Omissis)

TABELLA D

BOLLO DELLA SEZIONE



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata (20), cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

(19) Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

(20) — Si veda il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassette per timbri elettorali).

ONORARI SPETTANTI
AI COMPONENTI
DEGLI UFFICI DI SEZIONE

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70 (stralcio)

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione

Art. 1 (1)

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino a un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

(Omissis)

(1) — A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrenti alla formazione della base imponibile ai fini fiscali".

DISPOSIZIONI URGENTI
PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI
E REFERENDARIE
DELL'ANNO 2026

DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2025, n. 196 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18 (stralcio)

Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026

Art. 1

Disposizioni per il prolungamento delle operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 e per il loro eventuale abbinamento

1. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2026 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

2. In ragione del prolungamento delle operazioni di votazione di cui al comma 1, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano, gli onorari fissi forfettari di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 4 e 5, lett. a) e c), della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 15 per cento, ferme restando le maggiorazioni previste per la contemporanea effettuazione di più consultazioni.

3. In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie ed elezioni suppletive in collegi uninominali della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, si applicano le disposizioni previste per le elezioni politiche suppletive relativamente agli adempimenti comuni, compresi quelli concernenti la composizione, il funzionamento e i compensi dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni politiche suppletive.

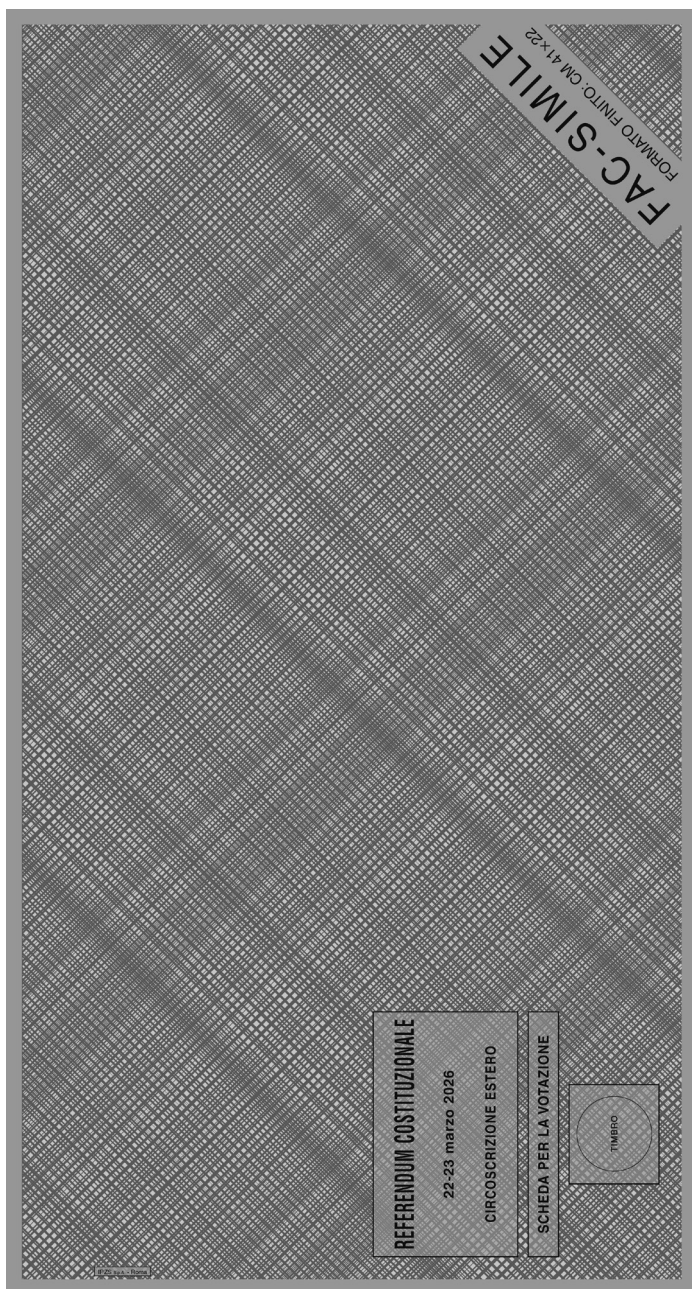
4. *Omissis*

4.-bis In caso di contemporaneo svolgimento, nell'anno 2026, di consultazioni referendarie di cui all'articolo 138 della Costituzione e di un turno di votazione delle elezioni amministrative, anche quando disciplinate da norme regionali, la composizione degli uffici elettorali di sezione interessati all'abbinamento è determinata dalla normativa per le elezioni amministrative. Si applicano le disposizioni previste per i referendum relativamente ai compensi

dei componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle consultazioni referendarie e successivamente, senza interruzioni, a quello relativo alle elezioni amministrative.

5. *Omissis*

SCHEDA DI VOTO PER IL
REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 2026



REFERENDUM COSTITUZIONALE

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"?

SI

NO

FAC-SIMILE
FORMATO FINITO, CM 41x22

MODELLO DI
TRASMISSIONE DATI

REFERENDUM COSTITUZIONALE

DI DOMENICA 22 E LUNEDÌ 23 MARZO 2026

RIPARTIZIONE:

SEZIONE N. STATO

CONSOLATO.....

**COMPILARE UN MODELLO PER CIASCUNO STATO/CONSOLATO
ASSEGNATO ALLA SEZIONE E CONSEGNARE
IMMEDIATAMENTE ALL'INCARICATO DEL SINDACO**

1 Barrare il numero nel caso in cui **NON SIANO** pervenute buste dallo Stato/Consolato e **CONSEGNARE IL MODELLO SENZA** compilare i punti 2 e 3

2 Barrare il numero nel caso in cui **si siano ricevute MENO DI VENTI BUSTE** indicando, qui di seguito, lo Stato/Consolato nella cui urna tali buste sono state inserite e **CONSEGNARE IL MODELLO SENZA** compilare i punti 1 e 3

- Stato

- Consolato

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

3 Nel caso **si siano ricevute ALMENO VENTI BUSTE** per lo Stato/Consolato, compilare la pagina 2 del presente modello

N.B. In caso di sezione competente a scrutinare le schede pervenute da più Consolati o Stati, deve essere compilato un **distinto esemplare del presente modello per ciascuno dei suddetti Consolati o Stati**, facendo riferimento ai dati riportati nei corrispondenti paragrafi dei verbali Mod. 53/REF e Mod. 53/.../REF. Nel caso in cui si siano ricevute per uno Stato/Consolato meno di 20 buste, va comunque consegnato il presente modello dopo aver compilato il solo punto 2.

COMPILARE TUTTI I RIQUADRI E CONSEGNARE IL MODELLO

REFERENDUM COSTITUZIONALE	
VOTI RIPORTATI DA CIASCUNA RISPOSTA §11 dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 15) o 53/.../REF (pag. 9)	
- RISPOSTA Affermativa (SI) N. VOTI	
- RISPOSTA Negativa (NO) N. VOTI	
TOTALE VOTI VALIDI §12, Punto A) dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 16) o 53/.../REF (pag. 10)	(A)
SCHEDE BIANCHE §12, Punto B) dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 16) o 53/.../REF (pag. 10)	(B)
SCHEDE NULLE §12, Punto C) dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 16) o 53/.../REF (pag. 10)	(C)
SCHEDE CHE CONTENGONO VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI §12, Punto D) dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 16) o 53/.../REF (pag. 10)	(D)
SCHEDE ANNULLATE SENZA PROCEDERE ALLO SCRUTINIO §12, Punto F) dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 16) o 53/.../REF (pag. 10)	(F)
TOTALE COMPLESSIVO DEI VOTANTI (A+B+C+D+F) §12, Punto G) dei verbali Mod. 53/REF. (pag. 16) o 53/.../REF (pag. 10)	(G)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

.....

Ideazione,
progettazione grafica e cura del volume:
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Stampa:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Marzo 2026